

LE DISPOSIZIONI DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI DAL DECRETO MINISTERIALE 3 GIUGNO 2014, N.120



A cura della Segreteria del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali

Pierluigi Altomare
Gabriella Caramia
Maurizio Crescentini
Isabella De Carli
Claudia Di Bonaventura
Libera Farris
Francesco Mancini
Claudio Stracca

16 Ottobre 2017

Sommario

Prefazione.....	7
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.....	9
DECRETO 3 GIUGNO 2014, N. 120.....	9
1. CATEGORIE DI ISCRIZIONE.....	27
1.1. CATEGORIE 1- 4-5 TRASPORTO.....	27
Deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015.....	27
Deliberazione n. 3 del 15 ottobre 2015.....	35
Deliberazione n. 4 del 18 novembre 2015.....	36
Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016.....	39
Deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017.....	56
Circolare n. 229 del 24 febbraio 2017.....	64
Circolare n. 411 del 6 aprile 2017.....	66
1.2. CATEGORIA 2 BIS (TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI).....	67
Circolare 437 del 29 maggio 2015.....	67
1.3. CATEGORIA 6 (TRASPORTO TRANSFRONTALIERO).....	68
Deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016.....	68
Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2017.....	79
Deliberazione n. 5 del 2 maggio 2017.....	81
Deliberazione n. 9 del 9 ottobre 2017.....	82
Circolare n. 148 del 2 febbraio 2017.....	90
Circolare n. 149 del 2 febbraio 2017.....	91
1.4. CATEGORIE 9 (BONIFICA DI SITI) E 10 (BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO).....	93
Circolare n. 306 del 21 aprile 2015.....	93
2. APPLICAZIONE DEL DM 120/2014.....	94
Circolare n. 1140 del 15 dicembre 2014.....	94
2.1. REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO.....	96
Deliberazione n. 2 del 20 aprile 2016.....	96
Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017.....	97
Deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017.....	108
Circolare n. 227 del 14 marzo 2016.....	113
2.2. RINNOVI DELL’ISCRIZIONE.....	114
Circolare n. 413 del 6 aprile 2017.....	114
3. VARIE.....	115
3.1. DISPONIBILITA’ DEI VEICOLI.....	115
Circolare 345 del 30 aprile 2015.....	115

3.2.	TRASFORMAZIONI SOCIETARIE.....	116
	Deliberazione n. 7 del 25 novembre 2014	116
	Circolare n. 536 del 27 maggio 2016	123
3.3.	COSTI, DIRITTI E MODALITA' DI PAGAMENTO.....	124
	Circolare n. 1041 del 9 dicembre 2015.....	124
3.4.	CONSORZI	125
	Circolare n. 54 del 26 gennaio 2016.....	125
	Circolare n. 1201 del 12 dicembre 2016.....	126
3.5.	CONTROLLI A CAMPIONE	127
	Delibera n 1 del 22 aprile 2015.....	127
3.6.	EFFICACIA, VALIDITÀ E PRESCRIZIONI PROVVEDIMENTI	130
	Deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016	130
	Deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017.....	132
3.7.	FRUIBILITÀ DATI DELL'ALBO	134
	Deliberazione n. 1 del 23 Luglio 2014	134
3.8.	TRATTAMENTO DI RECIPROCIÀ UE/CONFEDERAZIONE SVIZZERA	139
	Circolare n. 987 del 26 ottobre 2016.....	139
3.9.	CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.....	140
	Circolare n. 172 dell'8 febbraio 2017	140

Prefazione

Con l'entrata in vigore del decreto interministeriale 3 giugno 2014, n. 120 (nuovo Regolamento dell'Albo) sono stati introdotti elementi di novità nell'attività dell'Albo nazionale gestori ambientali che riguardano, da una parte, la semplificazione delle procedure e, dall'altra, la qualificazione delle imprese.

In attuazione delle disposizioni regolamentari, il Comitato nazionale ha stabilito i nuovi requisiti tecnici e finanziari delle imprese che trasportano i rifiuti, la qualificazione dei responsabili tecnici, le modalità di iscrizione ed i temi fondamentali della trasparenza e dell'anticorruzione.

La platea di utenti obbligati all'iscrizione all'Albo nazionale è ampia. Attualmente risultano iscritte all'Albo 156.722 imprese, delle quali 124.942 iscritte per il trasporto dei propri rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06. Le imprese iscritte per effettuare il trasporto dei rifiuti a livello "professionale" sono 20.423, quelle che esercitano esclusivamente il trasporto transfrontaliero di rifiuti, nella gran parte imprese estere, sono 875. Le imprese iscritte per la gestione semplificata dei RAEE sono 5.554. Le iscrizioni per l'attività di bonifica dei siti sono 365, quelle per l'attività di bonifica dell'amianto 1.417. I commercianti e gli intermediari di rifiuti sono 2.146.

La Segreteria del Comitato nazionale dell'Albo ha il piacere di offrire alle imprese interessate questa pubblicazione che raccoglie le deliberazioni e le circolari emanate dal Comitato nazionale successivamente all'entrata in vigore del DM 3 giugno 2014, n. 120. Il testo raccoglie i documenti per argomenti e vuole essere uno strumento che ne faciliti la consultazione.

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 3 GIUGNO 2014, N. 120

(GU n. 195 del 23 agosto 2014)

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 194, comma 3, come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successivamente dall'articolo 9, comma 3-terdecies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nonché l'articolo 212, comma 15, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

Considerato che ai sensi del citato articolo 212, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità d'iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale dell'Albo;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008, n. 99, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 luglio 2009, n. 165, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4 maggio 2010, n. 102, recante modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 29 agosto 2013;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 0052484/GAB del 10 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la successiva

nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/6 del 14 febbraio 2014, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri esprime il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I

Organizzazione

Articolo 1

Albo nazionale gestori ambientali

1. L'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali per le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 2

Organi

1. Sono organi dell'Albo:

a) il Comitato nazionale;

b) le Sezioni regionali e le due Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano.

2. Il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Le Sezioni regionali hanno sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione, le Sezioni provinciali presso le Camere di commercio di Trento e di Bolzano.

4. Il Comitato nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnesse dalla rete telematica delle Camere di commercio e con le pubbliche Amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri.

Articolo 3

Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale dell'Albo è composto da diciannove membri, di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente;

b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vicepresidente;

c) uno dal Ministro della salute;

d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;

e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

f) uno dal Ministro dell'interno;

g) tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- h) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio;
- i) tre scelti tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate;
- l) due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori;
- m) due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti;
- n) uno dalle organizzazioni che rappresentano le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto.

2. Per ogni componente effettivo è nominato, con le modalità di cui al comma 1, un supplente.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze.

4. Qualora i componenti di cui ai commi 1 e 2 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato nazionale è validamente costituito anche in assenza di tali designazioni, purchè sia stata nominata la metà più uno dei componenti effettivi.

5. Il Presidente del Comitato nazionale ha la rappresentanza dell'Albo, convoca le sedute in sede istruttoria e in sede deliberante e stabilisce l'ordine del giorno con modalità definite dallo stesso Comitato nazionale.

6. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale, i cui oneri di funzionamento gravano sulle entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione, sono affidate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che le esercita attraverso la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche.

7. Ai fini di cui al comma 6 il Ministero stipula, tramite la Direzione generale citata, apposita convenzione con l'Unione italiana delle Camere di commercio finalizzata a disciplinare gli aspetti economico — organizzativi dell'attività.

8. Il segretario del Comitato nazionale, scelto tra i funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato dalla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche sentito il Comitato nazionale. Il Segretario ha la responsabilità del corretto funzionamento della segreteria, istruisce i provvedimenti da sottoporre all'esame del Comitato nazionale, ne cura l'attuazione e coordina l'attività avvalendosi delle segreterie delle Sezioni regionali e delle Province autonome.

Articolo 4

Sezioni regionali e provinciali

1. Ogni sezione regionale e provinciale è istituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è così composta:

- a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di presidente;
- b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla Giunta regionale o dalla Giunta provinciale della Provincia autonoma, con funzioni di vicepresidente;
- c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dall'unione regionale delle Province o dalla Giunta provinciale della Provincia autonoma;

d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare scelto, di norma, tra il personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Qualora i componenti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Sezioni regionali e provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali designazioni, purchè sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

3. Le funzioni di segreteria delle Sezioni regionali e provinciali sono costituite in ufficio e affidate alle camere di commercio dei capoluoghi di Regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente camerale, nominato con delibera della Giunta camerale su indicazione del Segretario generale.

5. Il segretario della sezione è preposto all'ufficio e ha la responsabilità del suo corretto funzionamento, istruisce i provvedimenti della sezione, ne cura l'attuazione e organizza le attività della sezione in base alle direttive del presidente.

Articolo 5

Attribuzioni del Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:

a) cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali;

b) stabilisce i criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9, validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali;

c) fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione;

d) fissa i criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico e determina le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale dello stesso Per lo svolgimento di tali attività il Comitato nazionale può istituire commissioni con la partecipazione di componenti delle Sezioni regionali e provinciali;

e) fissa i criteri generali per gli interventi a sostegno dei soggetti iscritti;

f) coordina l'attività delle Sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi nelle ipotesi previste;

g) disciplina le modalità per l'invio delle domande e delle comunicazioni all'Albo secondo procedure telematiche;

h) determina la modulistica da utilizzare con i relativi allegati;

i) propone agli organi di controllo, autonomamente o su indicazione delle Sezioni regionali e provinciali, accertamenti ispettivi al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto d'iscrizione all'Albo;

l) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali;

m) istituisce, in relazione a specifiche esigenze, gruppi di lavoro;

- n) valuta e delibera in merito alle risultanze dei lavori svolti dalle sezioni speciali del Comitato nazionale;
- o) adotta direttive e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6

Attribuzioni delle Sezioni regionali e provinciali

1. Le Sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni:

- a) ricevono e istruiscono le istanze e le comunicazioni presentate all'Albo e adottano i relativi provvedimenti;
- b) accettano le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività, ove previste;
- c) adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione;
- d) effettuano attività informative e formative per i soggetti iscritti all'Albo secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione;
- e) redigono ed inviano al Comitato nazionale una relazione annuale sull'attività svolta;
- f) rendono disponibili al Comitato nazionale, in via telematica, i provvedimenti di iscrizione all'Albo, nonché i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione dell'iscrizione ai fini dell'aggiornamento dell'Albo;
- g) rilasciano con modalità telematica o, su richiesta, con modalità cartacea i provvedimenti deliberati;
- h) rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative ai soggetti iscritti all'Albo, avvalendosi degli uffici delle Camere di commercio;
- i) verificano, anche attraverso gli organi di controllo, e indipendentemente dal rinnovo dell'iscrizione di cui all'articolo 22, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo;
- l) curano lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 13 in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

2. Le Sezioni regionali e provinciali si conformano alle direttive del Comitato nazionale.

Articolo 7

Funzionamento degli organi dell'Albo

- 1.** I componenti effettivi e i componenti supplenti del Comitato nazionale, nonché i componenti delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
- 2.** Il Comitato nazionale richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la revoca dall'incarico dei componenti effettivi o dei relativi supplenti del Comitato nazionale nei seguenti casi:
 - a) assenza ingiustificata del componente effettivo a più di tre riunioni consecutive nel corso dell'anno solare;
 - b) assenza del componente effettivo ad almeno la metà delle riunioni nel corso dell'anno solare;
 - c) assenza del componente supplente a più di due riunioni del Comitato nazionale di sua spettanza nel corso dell'anno solare.
- 3.** Il Comitato nazionale, su segnalazione delle Sezioni regionali e provinciali, richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la revoca dall'incarico dei componenti delle Sezioni stesse nei seguenti casi:

- a) assenza ingiustificata del componente a più di tre riunioni consecutive nel corso dell'anno solare;
- b) assenza del componente ad almeno la metà delle riunioni nel corso dell'anno solare.

4. Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti nominati, sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Alla copertura dei costi relativi al funzionamento del Comitato nazionale, delle Sezioni regionali e delle Province autonome, nonché dei relativi uffici di segreteria si provvede esclusivamente con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissate le indennità di spettanza dei componenti e del segretario del Comitato nazionale, nonché dei componenti e del segretario delle Sezioni regionali e provinciali senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II

Attività dell'Albo

Articolo 8

Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:

- a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
- d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

i) categoria 9: bonifica di siti;

l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 212, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per l'applicazione della presente disposizione.

3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

Articolo 9

Categorie e classi delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è articolata in categorie corrispondenti alle attività di cui all'articolo 8, comma 1.

2. La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:

- a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
- b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
- c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
- d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
- e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
- f) inferiore a 5.000 abitanti.

3. Le categorie da 4 a 8 di cui all'articolo 8, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti:

- a) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
- b) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
- c) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
- d) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
- e) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
- f) quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate.

4. Le categorie 9 e 10, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) e l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:

- a) oltre a euro 9.000.000,00;
- b) fino a euro 9.000.000,00;

- c) fino a euro 2.500.000,00;
- d) fino a euro 1.000.000,00;
- e) fino a euro 200.000,00.

5. Il Comitato nazionale può, con propria deliberazione, modificare gli importi relativi ai lavori di bonifica cantierabili di cui al comma 4.

6. Il Comitato nazionale può individuare specifiche e singole attività rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione di cui all'articolo 8 normandole in sottocategorie. Ai fini dell'iscrizione nella categoria 1 di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), il Comitato nazionale può individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita.

Articolo 10

Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo

1. Le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo:

- a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
- b) nella persona del legale rappresentante.

2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1:

a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della Ue o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

b) siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;

c) non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

d) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:

- 1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
- 2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.

Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del Codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione; e) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;

f) non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

g) non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

h) siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo articolo 11;

i) non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g) sono accertati d'ufficio dalla Sezione regionale o provinciale attraverso l'acquisizione di apposita certificazione e dal certificato del casellario giudiziario.

4. Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e i).

Articolo 11

Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria

1. I requisiti di idoneità tecnica consistono:

a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;

b) nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone;

c) in un'adeguata dotazione di personale;

d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

2. La capacità finanziaria è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'Iva, il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari.

3. L'idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate alle attività soggette all'iscrizione.

4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria.

Articolo 12

Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico

1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1.

3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.

4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:

a) idonei titoli di studio;

b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;

c) idoneità di cui all'articolo 13.

5. L'esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.

6. L'incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l'assunzione degli incarichi.

Articolo 13

Formazione del responsabile tecnico

1. L'idoneità di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c), è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

2. Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 1.

3. È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.

4. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all'aggiornamento quinquennale.

Articolo 14

Trasmissione e protocollazione delle domande e delle comunicazioni

1. Le domande e le comunicazioni relative all'iscrizione sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità telematica mediante accesso all'apposito portale delle camere di commercio.

2. La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo. Il protocollo è unico per ogni sezione regionale e provinciale, ha numerazione progressiva annuale ed è tenuto in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 15

Procedimento d'iscrizione all'Albo

1. La domanda d'iscrizione all'Albo è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente. Per le imprese e gli enti con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla Sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.

2. La domanda d'iscrizione deve essere corredata con:

a) nomina del responsabile tecnico e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico;³

b) autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonché documentazione comprovante l'idoneità tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 4;

c) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni altra notizia utile;

d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria.

3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:

a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

b) copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli. Nel caso di intestatario della carta di circolazione diverso dal richiedente l'iscrizione, deve essere presentata la documentazione, prevista dalla vigente normativa in materia di autotrasporto, che attesti la piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli;

c) documentazione attestante l'iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada istituito ai sensi del regolamento (Ce) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, oppure, per le imprese e gli enti la cui attività di trasporto non rientra nel campo di applicazione dello stesso regolamento, il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa.

4. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada corredano la domanda d'iscrizione con la seguente, ulteriore documentazione redatta in lingua italiana:

a) dichiarazione di elezione di domicilio in Italia;

b) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

c) attestazione del possesso della licenza comunitaria o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci ove previste;

d) disponibilità dei veicoli ai sensi del regolamento (Ce) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;

e) copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli;

f) documentazione, prodotta con traduzione asseverata, equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo al legale rappresentante e al responsabile tecnico.

5. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti per ferrovia devono corredare la domanda d'iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:

a) copia conforme della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

b) copia conforme del certificato di sicurezza rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

6. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti per via marittima e per via navigabile interna presentano idonea documentazione attestante la conformità delle navi che trasportano rifiuti al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, alle norme che disciplinano il trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al decreto del

Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1991, n. 240, S.O., in relazione ai tipi di rifiuti che si intendono trasportare.

7. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

8. Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto, per non più di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesti. Qualora le imprese e gli enti non provvedano all'invio di quanto richiesto entro il termine di trenta giorni, la sezione regionale o provinciale rigetta la domanda di iscrizione.

9. Ove la domanda sia accolta la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione.

10. Qualora l'iscrizione sia sottoposta a garanzia finanziaria, l'interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, è tenuto a presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all'articolo 17. La sezione regionale o provinciale accetta la garanzia finanziaria entro trenta giorni dalla ricezione della stessa e formalizza il provvedimento d'iscrizione.

Articolo 16

Procedure d'iscrizione semplificate

1. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente sono:

a) aziende speciali, consorzi di Comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi Comuni;

b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102.

2. La comunicazione degli enti e delle imprese di cui al comma 1, lettera a) è effettuata dal Comune o da uno dei Comuni o dal consorzio di Comuni nel cui interesse è svolta l'attività, il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti ai sensi dell'articolo 11. Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;

b) foglio notizie debitamente compilato;

c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione.

3. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera b), attestano con la comunicazione:

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti;

b) le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;

c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;

d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione.

4. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera c), attestano, con riferimento alle specifiche attività esercitate, quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.

5. Le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli enti e delle imprese iscritte ai sensi del presente articolo e, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione completa della prevista documentazione, deliberano l'iscrizione.

6. Qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime.

7. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 17

Garanzia finanziaria

1. L'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere e) e h). L'iscrizione per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è sottoposta a garanzia finanziaria per la sola raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

3. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

4. Le modalità di presentazione e gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 1, sono determinate, in relazione al tipo di attività e alle diverse classi di cui agli articoli 8 e 9, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Comitato nazionale.

Articolo 18

Variazioni

1. Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi. La sezione regionale o provinciale delibera sulla comunicazione di variazione.

2. Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d'ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.

4. In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all'iscrizione, la domanda di variazione è presentata alla sezione dell'Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco.

5. Le imprese che effettuano le variazioni contemplate nel presente articolo continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.

Articolo 19

Sospensione

1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando si verifichi e sia addebitabile all'impresa o ente:

- a) l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- b) l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 18, comma 1;
- c) il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale.

2. La durata della sospensione non potrà superare i centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi.

3. Tra la data di notifica all'interessato del provvedimento sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, debbono intercorrere almeno novanta giorni.

4. Con il provvedimento di sospensione la Sezione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformarsi alla normativa vigente.

5. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per uniformare sul territorio nazionale l'applicazione della sospensione secondo ragionevolezza ed equità.

Articolo 20

Cancellazione

1. Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora:

- a) l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda;
- b) vengano a mancare uno o più requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del medesimo comma;
- c) vengano cancellate dal registro delle imprese;
- d) siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a);

- e) si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
- f) permangano per più di dodici mesi le condizioni di cui all'articolo 24, comma 7.

2. Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data di comunicazione del relativo provvedimento; nel caso previsto al comma 1, lettera a), dalla data della presentazione della domanda di cancellazione.

Articolo 21

Procedimento disciplinare

1. Le sanzioni di cui agli articoli 19 e 20, lettere b), d) ed e), sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia richiesta.
2. Nelle ipotesi di decadenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c) e f), si procede direttamente alla cancellazione.
3. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all'iscritto, al Comitato nazionale, alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente e alla camera di commercio.

Articolo 22

Rinnovo dell'iscrizione all'Albo

1. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti. Le imprese e gli enti iscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), presentano la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione ogni dieci anni.
2. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione e i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla metà.
3. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o certificati Uni-En Iso 14001 possono sostituire il nuovo provvedimento di iscrizione con autocertificazione resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detta autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei suddetti regolamenti, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e delle attrezzature alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata certificazione dell'esperienza delle prove previste dalla normativa vigente.
4. I contenuti dell'autocertificazione e della documentazione da allegare di cui ai commi 1 e 3 sono stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.

Articolo 23

Ricorsi al Comitato nazionale

1. Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali, nonché delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 3, gli interessati possono proporre ricorso in bollo al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso.

2. Il Comitato nazionale ha facoltà, nella fase istruttoria dei ricorsi, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.

Articolo 24

Risorse finanziarie

1. Le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto è fissato nella misura prevista per le denunce al registro delle imprese.

2. Successivamente all'assegnazione del numero d'iscrizione all'Albo le imprese e gli enti iscritti possono accedere ai provvedimenti emessi dalla sezione competente, sia telematicamente sia presso qualsiasi camera di commercio e possono richiedere il rilascio di certificati d'iscrizione, visure o elenchi. Tali documenti sono soggetti al pagamento degli importi previsti per il rilascio della certificazione del registro delle imprese delle camere di commercio.

3. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti ammontari:

a) imprese ed enti che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) d), e), f), g) ed h):

classe a), euro 1.800;

classe b), euro 1.300;

classe c), euro 1.000;

classe d), euro 750;

classe e), euro 350;

classe f), euro 150;

b) imprese ed enti che effettuano attività di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) ed l):

classe a), euro 3.100;

classe b), euro 2.050;

classe c), euro 1.300;

classe d), euro 650;

classe e), euro 300;

c) imprese ed enti che effettuano attività di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), euro 50.

4. Il versamento del diritto annuale d'iscrizione è effettuato entro il 30 aprile di ogni anno tramite versamento su conto corrente postale, bonifico bancario o modalità telematica. In sede di prima iscrizione

o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d'iscrizione o di variazione di classe.

5. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e della relativa segreteria, delle Sezioni speciali del Comitato nazionale, delle Sezioni regionali e provinciali si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le somme derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione.

6. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle spese di funzionamento dell'Albo, i diritti d'iscrizione, correlati all'effettiva copertura delle spese di funzionamento dell'Albo, sono rideterminati ogniqualvolta si renda necessario in base alle procedure che sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e de mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Comitato nazionale. Ai medesimi fini si procede all'aggiornamento dei diritti di segreteria simultaneamente e conformemente all'adeguamento dei diritti del registro delle imprese.

7. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 1, lettera f), l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento.

Articolo 25

Pubblicazione dell'Albo

1. Il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione informatica dell'Albo.
2. I dati pubblicati sono oggetto di sola consultazione. Estrazione di copie, elenchi o altri dati pubblicati sono ottenuti secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2.

Articolo 26

Disposizioni transitorie e finali

1. Le iscrizioni relative alle attività di cui all'articolo 8, comma 1, effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le garanzie finanziarie già prestate, restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza.
2. Le iscrizioni effettuate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del regolamento 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 25 novembre 1998, n. 276, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, rimangono valide ed efficaci fino alla scadenza delle stesse.
3. Restano, altresì, valide ed efficaci le domande di iscrizione presentante fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Fino alla emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dallo stesso organo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le Sezioni si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo motivata proroga del Comitato nazionale per specifiche situazioni.
6. Nell'attesa delle norme che disciplinino il trasporto via mare dei rifiuti di cui all'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trasporto dei rifiuti all'interno del territorio della laguna di Venezia avviene secondo le modalità disciplinate dal Comitato nazionale da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
7. In attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, restano in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 2004,

pubblicato nella Gazzetta ufficiale 14 aprile 2004, n. 87, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto, e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17 settembre 2005, n. 217, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti.

8. Il decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n. 276, è abrogato con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 giugno 2014.

1. CATEGORIE DI ISCRIZIONE

1.1. CATEGORIE 1- 4-5 TRASPORTO

Deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015

Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare il comma 7 del citato l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 2, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta, e che i criteri per l'applicazione di tale disposizione debbano essere stabiliti dal Comitato nazionale;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i criteri per l'applicazione della citata disposizione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, con riferimento alla disciplina in materia di autotrasporto di cose e di circolazione stradale;

DELIBERA

Articolo 1

(Iscrizioni nella categoria 5)

1. L'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 5 può, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore, anche:

- a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore di cui alla categoria 4 o produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;
- b) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti;
- c) i RAEE di cui alla categoria 3-bis per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei limiti di quanto disposto dagli articoli 2 e 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione è riportata, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: "con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010"

2. L'impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera a), del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 5, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore, anche:

- a) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti;
- b) i RAEE di cui alla categoria 3-bis a condizione che l'impresa svolga anche l'attività di distributore di AEE o di installatore o di gestore di centro di assistenza tecnica di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione è riportato, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: "con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010"

Articolo 2

(Iscrizioni nella categoria 4)

1. L'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può, compatibilmente con la struttura tecnica e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore, anche:

- a) I rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l'impresa risulti essere produttore iniziale;

b) i RAEE di cui alla categoria 3-bis per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei limiti di quanto disposto dagli articoli 2 e 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione è riportato, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: "con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010"

2. L'impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 4, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare:

- a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti;
- b) i rifiuti speciali non pericolosi di cui l'impresa risulti essere nuovo produttore;
- c) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui l'impresa risulti essere produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;
- d) i RAEE di cui alla categoria 3-bis a condizione che l'impresa svolga anche l'attività di distributore di AEE o di installatore o di gestore di centro di assistenza tecnica di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione è riportata, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: "con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010"

Articolo 3

(Domanda d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione)

1. La parte relativa alle categorie del trasporto dei rifiuti di cui al modello di domanda d'iscrizione, con procedura ordinaria, contenuto nell'allegato "A" alla deliberazione n.2 del 3 settembre 2014 è sostituita con il modello allegato sotto la lettera A" alla presente deliberazione.

2. Le imprese già iscritte nelle categorie 4 e 5 che intendono richiedere l'adeguamento dell'iscrizione alle disposizioni di cui alla presente deliberazione presentano domanda di variazione utilizzando il modello allegato sotto la lettera "B".

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

ALLEGATO “A”

(Articolo 3, comma 1)

Marca da bollo
Valore corrente

**Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare**

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE.....

DOMANDA DI ISCRIZIONE

.....
O M I S S I S
.....

Categoria 1	
<input type="checkbox"/>	che l’impresa intende gestire rifiuti pericolosi Quantità annua (ai fini dell’individuazione dell’importo della garanzia finanziaria di cui all’articolo 3, comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato con D.M. 23 aprile 1999).
<input type="checkbox"/>	per l’attività di gestione dei centri di raccolta dichiara inoltre che il numero di addetti destinati al/centro/i di raccolta è

Categorie 1, 4, 5	
<input type="checkbox"/>	di essere iscritto al Registro Elettronico Nazionale di cui al regolamento (Ce) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 con il seguente numero di autorizzazione.....
<input type="checkbox"/>	di essere iscritto all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con il numero e di avere in disponibilità esclusivamente veicoli immatricolati ad uso terzi di massa complessiva fino a 1,5 t.
<input type="checkbox"/>	di avere in disponibilità veicoli muniti di licenza in conto proprio
<input type="checkbox"/>	di avere in disponibilità veicoli immatricolati ad uso proprio fino a 6 t di massa complessiva
<input type="checkbox"/>	di svolgere l'attività di commercio di rifiuti
<input type="checkbox"/>	di essere titolare dell'autorizzazione/iscrizione <ul style="list-style-type: none"> - n. ____ della Provincia di ____ per l'impianto _____ che costituisce attività economicamente prevalente ai sensi dell'art. 31 della L. 298/74 - n. ____ della Provincia di ____ per l'impianto _____ che costituisce attività economicamente prevalente ai sensi dell'art. 31 della L. 298/74 -
<input type="checkbox"/>	di avere in disponibilità veicoli esenti dal campo di applicazione della disciplina sull'autotrasporto ai sensi dell'articolo 30 della legge 298/74
Iscrizioni nella categoria 4 o 5 ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 120/2014	
<input type="checkbox"/>	di volersi iscrivere anche per le attività di cui alla categoria 2bis (Allegare Foglio notizie n. 1)
<input type="checkbox"/>	di volersi iscrivere anche per le attività di cui alla categoria 3bis in qualità di: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DISTRIBUTORE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE; (Allegare Sezioni 1 e 4 dell'Allegato "C" alla delibera n. 3 del 3 settembre 2014) <input type="checkbox"/> TRASPORTATORE CHE AGISCE IN NOME DEI DISTRIBUTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE; (Allegare Sezioni 2 e 4 dell'Allegato "C" alla delibera n. 3 del 3 settembre 2014) <input type="checkbox"/> INSTALLATORE O CENTRO DI ASSISTENZA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (Allegare Sezioni 3 e 4 dell'Allegato "C" alla delibera n. 3 del 3 settembre 2014)

SEZIONE A: DA UTILIZZARE PER L'ISCRIZIONE NELLE CATEGORIE 1, 4, 5

La presente domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali consta di:

- modello di domanda in marca da bollo, firmato dal titolare/legale rappresentante dell'impresa
- fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante
- modello RT: un modello R.T. per ogni responsabile tecnico dell'impresa con l'indicazione delle categorie e classi per le quali viene assunto l'incarico
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma congiunta del responsabile tecnico e del legale rappresentante, relativa alla compatibilità dello svolgimento del contemporaneo incarico di responsabile tecnico dell'incarico presso più imprese
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante delle imprese presso le quali il responsabile tecnico ha maturato l'esperienza professionale richiesta: deve essere riportato espressamente lo specifico tipo di esperienza maturata, la qualifica ed il numero di anni
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e relativi incarichi
- attestazione dell'idoneità tecnica dei veicoli ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera a) del D.M. 3 giugno 2014, n. 120. Nel caso d'iscrizione nelle categorie 4 e 5 ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 120/2014, l'attestazione deve riguardare anche i veicoli utilizzati per le attività di cui alle categorie 2bis e 3bis.
- copia conforme all'originale fronte/retro delle carte di circolazione.
- qualora i veicoli non siano di proprietà dell'impresa o tenuti in usufrutto o in leasing (tali forme di disponibilità sono annotate sulle carte di circolazione), copia/e dei contratti di acquisto con patto di riservato dominio o di locazione senza conducente o di comodato senza conducente.
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la dotazione minima di addetti per veicolo firmata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (necessario **solo** per la **cat. 1** e relativa alla dotazione minima dei veicoli)
- documentazione relativa alla dimostrazione della capacità finanziaria
- attestazione di pagamento dei diritti di segreteria

Limitatamente all'attività di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, lettera mm), del D.Lgs.152/2006:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal responsabile tecnico dell'impresa relativa all'avvenuta formazione degli addetti e alla tenuta dei relativi registri, secondo lo schema di cui all'allegato 2c della deliberazione del C.N. del 29 luglio 2008, n. 2.

FOGLIO NOTIZIE N. 1

L'impresa svolge la/le seguente/i attività¹

.....

a) L'impresa intende trasportare i seguenti rifiuti prodotti dalla/e suddetta/e attività

Rifiuti non pericolosi

Codice rifiuto (EER)	Codice rifiuto (EER)

con i seguenti veicoli:

Targa veicoli	Targa veicoli	Targa veicoli

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno

Codice rifiuto (EER)	Codice rifiuto (EER)

con i seguenti veicoli:

Targa veicoli	Targa veicoli	Targa veicoli

Data.....

Titolare/Legale Rappresentante

.....

¹ Attività per la/le quale/i è stata presentata denuncia di inizio di attività al Registro delle imprese.

ALLEGATO “B”

(Articolo 3, comma 2)

Marca da bollo

Valore
corrente

*Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE _____

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

DI _____

DOMANDA DI

VARIAZIONE CANCELLAZIONE

Iscrizioni nella categoria 4 o 5 ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 120/2014	
<input type="checkbox"/>	di volersi iscrivere anche per le attività di cui alla categoria 2bis (Allega Foglio notizie n. 1)
<input type="checkbox"/>	di volersi iscrivere anche per le attività di cui alla categoria 3bis in qualità di: <input type="checkbox"/> DISTRIBUTORE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE); (Allegare Sezioni 1 e 4 dell’Allegato “C” alla delibera n. 3 del 3 settembre 2014) <input type="checkbox"/> TRASPORTATORE CHE AGISCE IN NOME DEI DISTRIBUTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE; (Allegare Sezioni 2 e 4 dell’Allegato “C” alla delibera n. 3 del 3 settembre 2014) <input type="checkbox"/> INSTALLATORE O CENTRO DI ASSISTENZA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (Allegare Sezioni 3 e 4 dell’Allegato “C” alla delibera n. 3 del 3 settembre 2014)

Deliberazione n. 3 del 15 ottobre 2015

Integrazioni alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015, recante criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Vista la propria deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015, recante criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che nella citata deliberazione n. 2 del 16 settembre non sono state ricomprese tutte le fattispecie rientranti nei criteri stabiliti dalla deliberazione stessa;

Ritenuto, pertanto, di apportare le necessarie integrazioni alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015;

DELIBERA

Alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 sono apportate le seguenti integrazioni:

- a) all'articolo 1, comma 2, quarto rigo, dopo le parole "rifiuti speciali pericolosi" e prima delle parole "dei quali la stessa impresa" sono inserite le parole "e non pericolosi".
- b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "c) i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

Iscrizioni all'Albo, con procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare il comma 5, ultimo periodo, del citato l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che, per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo sia effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera a), relativo alla procedura semplificata d'iscrizione dei suddetti soggetti di cui al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Rilevato che un notevole numero dei provvedimenti d'iscrizione, con procedura semplificata, dei suddetti soggetti non riporta, al pari degli altri, gli estremi identificativi dei veicoli e le tipologie di rifiuti che possono essere trasportati dai veicoli stessi;

Ritenuto necessario, al fine di garantire parità di trattamento alla stessa categoria di utenza e adeguati controlli, provvedere all'adeguamento dei citati provvedimenti d'iscrizione all'Albo;

DELIBERA

1. I soggetti iscritti all'Albo, con procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120, in possesso di provvedimento d'iscrizione privo dei dati relativi agli estremi identificativi dei veicoli e alle tipologie di rifiuti che possono essere trasportati dai veicoli stessi presentano la comunicazione di cui al modello allegato entro il termine di novanta giorni dall'apposita richiesta formulata dalla Sezione regionale competente.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, le Sezioni regionali provvedono all'aggiornamento dei provvedimenti d'iscrizione.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

ALLEGATO

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE.....

Il sottoscritto:

Cognome	Nome	Codice fiscale	Carica

in qualità di rappresentate formalmente incaricato:

dal Comune di

dal Consorzio di comuni denominato

Codice fiscale.....

con sede legale in:

Comune..... Via.....

n°..... CAP..... Prov. (...)

Telefono..... Fax.....

E-mail..... E-mail PEC.....

COMUNICA

che:

il Consorzio di comuni denominato..... n.ro iscrizione all'Albo...

l'azienda speciale di cui al D.Lgs. 267/2000 denominata..... n.ro iscrizione all'Albo...

la società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs. 267/2000 denominata..... n.ro iscrizione all'Albo...

iscritta/o nella categoria 1, classe.....,con procedura semplificata, raccoglie e trasporta

con il/i veicolo/i targato/i i seguenti rifiuti:

CODICI EER ²

con il/i veicolo/i targato/i i seguenti rifiuti:

CODICI EER¹

Data.....

p. il Comune

.....

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento _____ n. _____
rilasciato il ____/____/____ da _____

¹ Codici EER e descrizione rifiuto (solo per i codici EER che terminano con le cifre 99)

Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 4, lettera c), del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di stabilire i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria delle imprese che fanno domanda d'iscrizione all'Albo

Visto, altresì, l'articolo 9, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che, ai fini dell'iscrizione nella categoria 1, il Comitato nazionale possa individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita;

Considerato che al fine di individuare la dotazione minima dei veicoli per lo svolgimento delle attività di cui alle categorie dalla 1 alla 5 risulta opportuno tenere conto delle differenti potenzialità e tipologie dei veicoli utilizzati, dell'idoneità dei medesimi per lo svolgimento delle diverse attività oggetto d'iscrizione, dei differenti contesti in cui operano le imprese, nonché dell'esigenza di non ostacolare l'accesso all'attività nelle classi più basse;

Ritenuto, pertanto, di individuare, in relazione alle classi d'iscrizione, la dotazione minima dei veicoli per lo svolgimento delle attività di cui alle categorie dalla 1 alla 5 sulla base della portata utile complessiva dei veicoli

Ritenuto, altresì, opportuno agevolare le imprese che intendono iscriversi in più categorie mediante l'introduzione di limiti minimi complessivi, ferma restando la dimostrazione dell'idoneità dei veicoli in relazione alle tipologie di rifiuti e ai tipi di trasporto da effettuare;

Considerato opportuno precisare che la dotazione minima di veicoli e di personale così stabilita intende individuare i requisiti minimi per l'iscrizione, salvo in ogni caso l'obbligo di disporre della più ampia dotazione di veicoli e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi;

DELIBERA

Articolo 1

(Dotazioni minime)

1. La dotazione minima di veicoli e di personale per l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è individuata nell'allegato "A"
2. La dotazione minima di veicoli e di personale per l'iscrizione nella categoria 1, con procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n.120, è determinata secondo la formula di cui all'allegato "B".
3. La dotazione minima di veicoli e di personale per l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di spazzamento meccanizzato è individuata nell'allegato "C".
4. Le imprese che intendono iscriversi nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi devono disporre solo delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nelle sottocategorie di cui all'allegato "D" riguardanti i servizi medesimi.
5. Ai fini dell'iscrizione in più sottocategorie l'impresa deve disporre della somma delle dotazioni minime di veicoli e di personale previste per ciascuna di esse. Ai fini dell'iscrizione nelle sottocategorie di cui all'allegato "D", Tab. D3 e Tab. D4, l'impresa deve disporre delle dotazioni minime di veicoli e di personale previste per una di esse nella classe maggiore richiesta.
6. L'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui al comma 1, in una determinata classe, ricomprende anche le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle sottocategorie individuate all'allegato "D", fermo restando l'obbligo, per le imprese che intendono svolgere l'attività di cui al medesimo allegato, Tab. D6 e D7, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.
7. L'impresa iscritta o che intende iscriversi in una determinata classe della categoria 1 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui al comma 1, può iscriversi, se in possesso dei previsti requisiti, nelle classi superiori di una o più sottocategorie.
8. La dotazione minima di veicoli e personale per l'iscrizione nelle categorie 4 e 5 è determinata secondo i criteri stabiliti nell'allegato "E".

Articolo 2

(Capacità finanziaria)

1. Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera "F".
2. Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell'iscrizione a tale Albo.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Le deliberazioni n. 1 del 30 gennaio 2003, n. 3 del 14 marzo 2012 e n. 6 del 12 dicembre 2012 sono abrogate.

2. Le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 effettuate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza. Restano altresì valide le domande d'iscrizione presentate fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione le quali sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.

La presente deliberazione entra in vigore il 1° febbraio 2017.

Il SEGRETARIO

Anna Silvestri

Il PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

ALLEGATO "A"
(Articolo 1, comma 1)

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA I: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI

	DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI E DI PERSONALE					
	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B*	CLASSE A*
Popolazione Servita	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	< a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	< a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	< a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	4	10	30	65	262	437
Personale addetto	3	6	14	28	120	220

* Per l'iscrizione nelle classi A e B, la metà della portata utile complessiva minima deve essere soddisfatta con veicoli aventi ciascuno una portata utile non inferiore a 6 tonnellate.

ALLEGATO "B"
(Articolo 1, comma 2)

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, LETTERA A), DECRETO 3 GIUGNO 2014, N. 120.

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI

DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI

La portata utile complessiva minima per l'iscrizione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120 è individuata sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:

$$p.u. = \frac{1,3 \times 365 \times n}{52 \times 6 \times 2} \times 1,15$$

Dove:

p.u. = portata utile complessiva minima

1,3 = produzione media giornaliera di rifiuti per abitante espressa in chilogrammi

365 = giorni/anno

n = numero di abitanti effettivamente serviti

52 = numero settimane/anno

6 = turni giornalieri per settimana

2 = media scarichi giornalieri

1,15 = 15% di maggiorazione che tiene conto dei veicoli di scorta

DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva, sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:

$$K \times (a + 2b + 3c)$$

Dove:

K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia

a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore

b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno

c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno

ALLEGATO C

(Articolo 1, comma 3)

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Popolazione Servita	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 € > o = a 5.000 ab.	< a 50.000 € > o = a 20.000 ab.	< a 100.000 € > o = a 50.000 ab.	< a 500.000 € > o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
A1 – Numero Autospatzatrici*	1	1	1	3	6	10
A2 – Numero Altri Veicoli a motore*	2	5	7	14	18	30
Personale addetto A1	2	2	4	7	34	55
Personale addetto A2	2	6	8	16		

* Le dotazioni minime previste in A1 e A2 possono essere dimostrate in alternativa. Per le classi A e B le stesse devono essere sommate.

ALLEGATO D

(Articolo 1, comma 4)

TAB. D1: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA DIFFERENZIATA, RIFIUTI INGOMBRANTI E RACCOLTA MULTIMATERIALE

DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI E DI PERSONALE						
	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Popolazione Servita	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 € > o = a 5.000 ab.	< a 50.000 € > o = a 20.000 ab.	< a 100.000 € > o = a 50.000 ab.	< a 500.000 € > o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	2	5	15	33	131	219
Personale addetto	2	3	7	14	60	110

TAB. D2: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA I: SOTTOCATEGORIA ATTIVITA' ESCLUSIVA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DI UNA O PIU' DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI:

Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) di cui al paragrafo 4.2 dell'all.1 al DM 8 aprile 2008, modificato con D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25).

DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI E DI PERSONALE						
	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Popolazione Servita	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	< a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	< a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	< a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	0,25	0,50	1	2	3	5
Personale	1	1	2	3	5	8

TAB. D3: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI NELLE AREE PORTUALI

	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
Quantità annua trasportata						
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	Fino a 1,000 t/a 0,75 Fino a 2,000 t/a 1,5 Fino a 3,000 t/a 2,5	5	17	60	208	320
Personale addetto	Fino a 1,000 t/a 1 Fino a 2,000 t/a 2 Fino a 3,000 t/a 2	2	8	24	84	128

TAB. D4: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
	< a 3.000 t/a	> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	> o = a 200.000 t/a
Quantità annua trasportata						
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	Fino a 1.000 t/ 0,75					
	Fino a 2.000 t/a 1,5	5	17	60	208	320
	Fino a 3.000 t/a 2,5					
Personale addetto	Fino a 1.000 t/a 1					
	Fino a 2.000 t/a 2	2	8	24	84	128
	Fino a 3.000 t/a 2					

TAB. D5: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA ATTIVITA' ESCLUSIVA DI TRASPORTO R.U. DA IMPIANTI DI STOCCAGGIO/CENTRI DI RACCOLTA A IMPIANTI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
Quantità annua trasportata						
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	2,50	7	17	60	208	320
Personale addetto	1	2	2	6	20	32

TAB. D6: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA I: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI GIACENTI SULLE STRADE EXTRAURBANE E SULLE AUTOSTRADE

	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
Quantità annua trasportata						
A1 – Numero Macchine operatrici/veicoli uso speciale *	Fino a 1.000 t/a 1					
	Fino a 2.000 t/a 1	3	6	20	80	120
	Fino a 3.000 t/a 2					
A2 – Numero Autocarri e motocarri	Fino a 1.000 t/a 1					
	Fino a 2.000 t/a 1	3	6	20	80	120
	Fino a 3.000 t/a 2					
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	Fino a 1.000 t/a 1,5					
	Fino a 2.000 t/a 3	7	17	60	208	321
	Fino a 3.000 t/a 4					
Personale addetto A1	Fino a 1.000 t/a 2					
	Fino a 2.000 t/a 2	4	8	24		
	Fino a 3.000 t/a 3					
Personale addetto A2	Fino a 1.000 t/a 2					
	Fino a 2.000 t/a 2	4	8	24	96	144
	Fino a 3.000 t/a 3					

* Le dotazioni minime previste in A1 e A2 possono essere dimostrate in alternativa. Per le classi A e B le stesse devono essere sommate.

TAB. D7: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SULLE SPIAGGE MARITTIME E LACUALI E SULLE RIVE DEI CORSI D'ACQUA

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
	< a 3.000 t/a	> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	> o = a 200.000 t/a
Quantità annua trasportata						
Numero Macchine operatrici / veicoli ad uso speciale	Fino a 1.000 t/a 1	3	7	25	89	137
	Fino a 2.000 t/a 1					
	Fino a 3.000 t/a 2					
Portata utile complessiva dei veicoli per la fase di trasporto (in tonnellate)	Fino a 1.000 t/a 1,5					
	Fino a 2.000 t/a 3	5	17	60	208	321
	Fino a 3.000 t/a 4					
Personale addetto	Fino a 1.000 t/a 2					
	Fino a 2.000 t/a 2	6	14	28	120	209
	Fino a 3.000 t/a 3					

ALLEGATO E

(Articolo 1, comma 8)

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLE CATEGORIE 4 E 5**TAB. E1: DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE PER L'ISCRIZIONE IN UNA DELLE CATEGORIE 4 E 5**

	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
Quantità annua trasportata	1	2	8	30	100	160
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)						
Personale addetto	1	1	1	3	9	16

TAB. E2: DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE PER L'ISCRIZIONE IN ENTRAMBE LE CATEGORIE 4 E 5, STESSA CLASSE.

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Quantità annua trasportata	< a 3.000 t/a	> o = a 3.000 € < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 € < a 15.000 t/a	> o = a 15.000 € < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 € < a 200.000 t/a	> o = a 200.000 t/a
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	1,8	3,5	12	45	150	240
Personale addetto	1	1	2	5	14	24

NOTA: Nel caso di iscrizione nelle due categorie ognuna delle quali con differenti classi devono essere dimostrate le dotazioni minime previste per ciascuna categoria e relativa classe

ALLEGATO “F”

(Articolo 2, comma 1)

A T T E S T A Z I O N E

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUESTO **ISTITUTO**

DI CREDITO HA CONCESSO AL SIG.

UN AFFIDAMENTO DI EURO

EMESSO IL

Modifiche e integrazione alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5.

IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 4, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di stabilire i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria delle imprese che fanno domanda d'iscrizione all'Albo;

Visto, altresì, l'articolo 9, comma 6, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che, ai fini dell'iscrizione nella categoria 1, il Comitato nazionale possa individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita;

Vista la propria deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5, e, in particolare gli allegati "A", "B", "C", "D" e "E";

Considerato che in sede di prima applicazione della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 sono emerse criticità in relazione ai nuovi requisiti individuati nell'allegato "A" alla deliberazione stessa, principalmente legate all'individuazione in misura fissa per ciascuna classe di iscrizione della dotazione minima di personale;

Ritenuto che dette dotazioni di personale, seppur correttamente individuate sulla base del costante incremento della percentuale di raccolta differenziata, dei servizi porta a porta e delle dotazioni tipiche dei veicoli, fanno riferimento a dati risultanti da medie su scala nazionale e, pertanto, possono non garantire la corretta aderenza alle varie realtà operative;

Ritenuto, pertanto, di dover individuare nell'immediato requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo che, oltre ad assicurare un essenziale livello di qualificazione delle imprese, tengano conto delle inevitabili diversità riscontrabili sul territorio, salvo in ogni caso l'obbligo per le imprese stesse di disporre della dotazione di veicoli e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi;

Considerata la necessità, al fine di non penalizzare le imprese di piccole dimensioni, di riconsiderare la dotazione minima di veicoli richiesta per l'iscrizione nelle classi f) delle categorie 4 e 5, di cui all'allegato "E", Tab. E1 e E2, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016;

Considerata, altresì, l'opportunità, segnalata dalle associazioni di categoria e dagli operatori economici, di individuare, all'interno della categoria 1, ulteriori sottocategorie riguardanti, rispettivamente, l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), del D.Lgs 152/06 e l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali di cui al medesimo articolo 184, comma 2, lettere e) e f), del D.Lgs 152/06.

DELIBERA

Articolo 1

1. L'allegato "A" alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 è sostituito dall'allegato "A" alla presente deliberazione.
2. L'allegato "C" alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 è sostituito dall'allegato "B" alla presente deliberazione.
3. La tabella D1 dell'allegato "D" alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 è sostituita con la tabella contenuta nell'allegato "C" alla presente deliberazione. Restano salvi i criteri riguardanti la dotazione dei veicoli stabiliti al punto 6 della circolare n.229 del 24 febbraio 2017.
4. Le tabelle D4 e D6 dell'allegato "D" alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 sono sostituite dalle tabelle riportate nell'allegato "D" alla presente deliberazione
5. L'allegato "E" alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, è sostituito dall'allegato "E" alla presente deliberazione

Il SEGRETARIO
Ing. Pierluigi Altomare

Il PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori

ALLEGATO "A"
(Articolo 1, comma 1)

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA I: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI

DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI						
	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B*	CLASSE A*
Popolazione Servita	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	< a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	< a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	< a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	4	10	30	65	262	437

* Per l'iscrizione nelle classi A e B, la metà della portata utile complessiva minima deve essere soddisfatta con veicoli aventi ciascuno una portata utile non inferiore a 6 tonnellate.

DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva, sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:

$$K \times (a + 2b + 3c)$$

Dove:

K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia.

a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore.

b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno.

c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno.

ALLEGATO "B"
(Articolo 1, comma 2)

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART.184, COMMA 2, LETTERA C), D.LGS 152/06

DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI

	CLASSE F < a 5.000 abitanti	CLASSE E < a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	CLASSE D < a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	CLASSE C < a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	CLASSE B < a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	CLASSE A > o = a 500.000 abitanti
A1 – Numero Autospazzatrici*	1	1	1	3	6	10
A2 – Numero Altri Veicoli a motore*	2	5	7	14	18	30
Personale addetto A1	2	2	4	7	14	20
Personale addetto A2	2	6	8	16	20	35

* Le dotazioni minime previste in A1 e A2 possono essere dimostrate in alternativa.

ALLEGATO "C"
(Articolo 1, comma 3)

TAB. D1: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA DIFFERENZIATA, RIFIUTI INGOMBRANTI E RACCOLTA MULTIMATERIALE

DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI E DI PERSONALE						
	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Popolazione Servita	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	< a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	< a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	< a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	2	5	15	33	131	219

DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva, sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:

$$K \times (a + 2b + 3c)$$

Dove:

K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia.

a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore.

b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno.

c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno.

ALLEGATO "D"
(Articolo 1, comma 4)

TAB. D4: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA I: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI E RIFIUTI PROVENIENTI DA AREE E ATTIVITA' CIMITERIALI						
	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Quantità annua trasportata	< a 3.000 t/a	> o = a 3.000 € < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 € < a 15.000 t/a	> o = a 15.000 € < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 € < a 200.000 t/a	> o = a 200.000 t/a
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	Fino a 1.000 t/a	0,75				
	Fino a 2.000 t/a	1,5	17	60	208	320
	Fino a 3.000 t/a	2,5				
	Fino a 1.000 t/a	1				
Personale addetto	Fino a 2.000 t/a	2	8	24	84	128
	Fino a 3.000 t/a	2				

TAB. D6: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI GIACENTI SULLE AREE E STRADE URBANE, EXTRAURBANE E AUTOSTRADE DI CUI ALL'ART.184, COMMA 2, LETTERA D), D.LGS 152/06

Quantità annua trasportata	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
A1 – Numero Macchine operatrici/veicoli uso speciale *	Fino a 1.000 t/a 1					
	Fino a 2.000 t/a 1	3	6	20	80	120
	Fino a 3.000 t/a 2					
A2 – Numero Autocarri e motocarri	Fino a 1.000 t/a 1					
	Fino a 2.000 t/a 1	3	6	20	80	120
	Fino a 3.000 t/a 2					
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	Fino a 1.000 t/a 1,5					
	Fino a 2.000 t/a 3	7	17	60	208	321
	Fino a 3.000 t/a 4					
Personale addetto A1	Fino a 1.000 t/a 2					
	Fino a 2.000 t/a 2	4	8	24	48	72
	Fino a 3.000 t/a 3					
Personale addetto A2	Fino a 1.000 t/a 2					
	Fino a 2.000 t/a 2	4	8	24	48	72
	Fino a 3.000 t/a 3					

* Le dotazioni minime previste in A1 e A2 possono essere dimostrate in alternativa.

ALLEGATO E
(Articolo 1, comma 5)

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLE CATEGORIE 4 E 5

TAB. E1: DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE PER L'ISCRIZIONE IN UNA DELLE CATEGORIE 4 E 5

	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 € < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 € < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 € < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 € < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
Quantità annua trasportata (in tonnellate)	0,5	2	8	30	100	160
Personale addetto	1	1	1	3	9	16

TAB. E2: DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE PER L'ISCRIZIONE IN ENTRAMBE LE CATEGORIE 4 E 5, STESSA CLASSE

	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 € < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 € < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 € < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 € < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
Quantità annua trasportata (in tonnellate)	0,9	3,5	12	45	150	240
Personale addetto	1	1	2	5	14	24

NOTA: Nel caso di iscrizione nelle due categorie ognuna delle quali con differenti classi devono essere dimostrate le dotazioni minime previste per ciascuna categoria e relativa classe.

Circolare n. 229 del 24 febbraio 2017

OGGETTO: Applicazione disposizioni delibera n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5.

Con riferimento alle richieste di chiarimento riguardanti le nuove disposizioni in materia di iscrizione all'Albo nelle categorie 1, 4 e 5, il Comitato nazionale ha ritenuto opportuno diramare i seguenti chiarimenti applicativi.

1. L'articolo 3, comma 2, della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 dispone che le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 effettuate alla data di entrata in vigore della delibera stessa rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza.

In merito è stato richiesto di chiarire il termine di scadenza riguardante l'impresa iscritta in più di una delle suddette categorie, ma con differenti termini di durata.

In proposito si ritiene opportuno ribadire che l'iscrizione all'Albo viene effettuata in una o più categorie e relative classi e pertanto, ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione transitoria, la scadenza riguarda l'iscrizione nella singola categoria e relativa classe.

2. Si precisa che le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 possono essere oggetto di domanda di variazione dell'iscrizione.

Si chiarisce che, nel caso di variazione dell'iscrizione riguardante il passaggio a una classe superiore, devono essere dimostrati i requisiti previsti dalla delibera n. 5 del 3 novembre 2016. Lo stesso criterio si applica alle variazioni relative all'inserimento di sottocategorie della categoria 1 non ricomprese nell'iscrizione in essere.

Le imprese iscritte alla data di entrata in vigore della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 nella categoria 1 per l'esclusivo esercizio delle attività individuate all'Allegato "B", Tab. 1B (raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani) o alla Tab. 4B (raccolta multimateriale), dell'abrogata delibera n.1 del 30 gennaio 2003, sono iscritte d'ufficio nella sottocategoria "raccolta differenziata, rifiuti ingombranti, raccolta multimateriale" di cui Allegato "D", Tab. D1, alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016. In tali casi, per poter svolgere le attività non ricomprese nell'iscrizione in essere, l'interessato può richiedere l'inserimento dei pertinenti codici dell'EER.

Si precisa che l'impresa iscritta o che intende iscriversi nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (Allegato "A"), in una determinata classe, qualora intenda accedere alle classi superiori riguardanti le singole sottocategorie, deve dimostrare la disponibilità delle dotazioni previste per la sola differenza rispetto a quelle già dimostrate ai fini dell'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

3. L'articolo 1, comma 6, della delibera n. 5 del 3 novembre 2016, dispone che l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (Allegato "A"), in una determinata classe, ricomprende anche le attività di cui alla stessa classe, o classe inferiore, delle sottocategorie individuate all'Allegato "D", fermo restando l'obbligo, per le imprese che intendono svolgere l'attività di cui alle Tab. D6 e D7 del medesimo allegato, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

In base a tale disposizione il provvedimento d'iscrizione nella categoria 1 per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non riporta esplicitamente l'indicazione delle sottocategorie di cui all'Allegato "D".

In ordine alla necessità delle dotazioni individuate al primo e al secondo rigo della Tab. D6 (A1 e A2) e al primo rigo della Tab. D7, si precisa che, qualora l'impresa non ne dimostri la disponibilità come specificato al successivo punto 4, nel provvedimento d'iscrizione nella categoria 1 per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è riportato: "L'impresa non può esercitare le attività di cui alle sottocategorie "raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade" e/o "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua", relativamente alla sottocategoria interessata.

4. Sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla corretta lettura delle Tab. D6 e D7 dell'Allegato "D", relative alle dotazioni minime per l'iscrizione nelle sottocategorie "raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade" e "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua".

Si fa presente che dette sottocategorie sono basate sul parametro della portata utile complessiva dei veicoli, integrato con la previsione di un numero di veicoli come di seguito identificati:

TAB D6:

- Primo rigo: A1: numero macchine operatrici/veicoli ad uso speciale.
- Secondo rigo: A2: numero di autocarri o motocarri.

Dette dotazioni possono essere dimostrate in alternativa; nel caso d'iscrizione nelle classi A e B debbono essere sommate.

- Terzo rigo: Portata utile complessiva.

TAB D7:

- Primo rigo: numero macchine operatrici/veicoli ad uso speciale.
- Secondo rigo: Portata utile complessiva per la fase di trasporto.

Per le attività descritte nella Tab. D6, il requisito della portata utile complessiva dei veicoli indicato nel terzo rigo si intende soddisfatto qualora dimostrato con il numero delle macchine operatrici e dei veicoli ad uso speciale individuato al primo rigo della tabella (A1), considerando, in tal caso, la portata utile ai fini fiscali riportata nelle relative carte di circolazione, o con il numero di autocarri e motocarri individuato al secondo rigo della tabella (A2).

Detto requisito è altresì soddisfatto qualora la portata utile richiesta è dimostrata attraverso la disponibilità di una combinazione delle diverse tipologie dei veicoli riportati in A1 e A2, purché il loro numero complessivo sia quello previsto negli stessi righi.

Per le attività descritte nella Tab. D7 le dotazioni di cui al primo e al secondo rigo vanno sempre dimostrati contestualmente.

5. Le iscrizioni nella sottocategoria "raccolta differenziata, rifiuti ingombranti, raccolta multimateriale" (Allegato "D", Tab. D1), ricomprendono anche le attività identificate nella sottocategoria relativa all'attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più tipologie di rifiuti urbani individuati nell'Allegato "D", Tab. D2.

6. Sono state manifestate incertezze interpretative in ordine alle dotazioni riguardanti l'iscrizione nella sottocategoria "raccolta differenziata, rifiuti ingombranti, raccolta multimateriale" (Allegato "D", Tab. D1).

In proposito si chiarisce che le dotazioni riportate all'Allegato "D", Tab. D1, riguardano le dotazioni ritenute idonee per la raccolta differenziata di diverse frazioni (frazione organica, carta e cartone, plastica, vetro, multimateriale [vetro/plastica/metalli], ingombranti, altro).

Pertanto, si ritiene possibile, ai fini dell'iscrizione in detta sottocategoria per una sola delle frazioni di rifiuti come sopra citate, prevedere una riduzione delle dotazioni previste, come di seguito riportato:

**RACCOLTA DIFFERENZIATA R.U., RIFIUTI INGOMBRANTI, MULTIMATERIALE
DOTAZIONI MINIME PER UNA SOLA FRAZIONE**

Popolazione servita	Classe F < a 5.000 abitanti	Classe E < a 20.000 e > o = a 5000 ab.	Classe D < a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	Classe C < a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	Classe B < a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	Classe A > o = a 500.000 abitanti
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	2	3	4	8	22	37
Personale addetto	2	2	2	4	10	18

Per la raccolta e il trasporto di più di una frazione dovrà essere dimostrata la somma delle dotazioni minime previste per ciascuna di esse fino e non oltre il raggiungimento del valore riportato nella Tab. D1 dell'Allegato "D" alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016. Per le classi A e B, fino alla concorrenza di tre frazioni, detta somma è ridotta del 30 per cento.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori

Circolare n. 411 del 6 aprile 2017

OGGETTO: Rinnovo dell'iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5 e rapporti in essere dell'impresa.

Sono stati richiesti chiarimenti riguardanti i rapporti in essere dell'impresa iscritta in una determinata categoria e relativa classe, la quale, in sede di rinnovo dell'iscrizione, debba posizionarsi, per effetto della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 (in vigore dal 1 febbraio 2017), in una diversa classe o sottocategoria specifica rispetto alle precedenti.

Il Comitato nazionale ritiene che il rinnovo dell'iscrizione all'Albo per le attività previste dalla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, con l'eventuale inserimento in una diversa classe e sottocategoria specifica rispetto alle precedenti, non produce effetti risolutivi per il soggetto iscritto relativamente ai rapporti già in essere con i terzi fino al termine dei rapporti stessi.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
Dott. Eugenio Onori

1.2. CATEGORIA 2 BIS (TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI)

Circolare 437 del 29 maggio 2015

OGGETTO: Articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

E' stato richiesto di chiarire se l'impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività, sia sottoposta all'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani.

In proposito il Comitato nazionale ha osservato che l'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all'obbligo d'iscrizione all'Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale.

Pertanto, l'impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività, ha l'obbligo d'iscrizione nella categoria 2-bis di cui al D.M.120/2014.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

1.3. CATEGORIA 6 (TRASPORTO TRANSFRONTALIERO)

Deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016

Criteria, requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare, l'articolo 194, comma 3, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il quale ha disposto l'obbligo d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali e, in particolare gli articolo 8, comma 1, lettera f), che ha istituito la categoria d'iscrizione 6, relativa alle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti, nonché gli articoli 9, 10, 11 e 15, comma 4;

Vista la propria deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, modificata con deliberazione n. 3 del 14 marzo 2011, recante prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

Vista la propria deliberazione prot. n. 1 del 16 gennaio 2012, recante approvazione dei modelli di ricevuta d'iscrizione e variazione dell'iscrizione e del modello di domanda di variazione dell'iscrizione;

Ritenuto di dover definire, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n. 120, i criteri specifici e le modalità per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6;

Considerato pertanto opportuno individuare la dotazione minima di veicoli di cui le imprese devono disporre, in relazione alla classe d'iscrizione, e gli importi relativi alla capacità finanziaria delle stesse imprese;

Considerato opportuno precisare che la dotazione minima di veicoli e di personale così stabilita intende individuare i requisiti minimi per l'iscrizione, salvo in ogni caso l'obbligo di disporre della più ampia dotazione di veicoli e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi;

DELIBERA

Articolo 1

(Procedure d'iscrizione)

1. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 6 presentano domanda, esclusivamente con modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, nel caso che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell'interessato.

2. Il modello di domanda d'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è approvato nella forma di cui all'allegato "A".

Articolo 2

(Requisiti minimi)

La dotazione minima di veicoli e personale per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6 è individuata nell'allegato "B" sulla base della portata utile complessiva dei veicoli in relazione alle quantità dei rifiuti previste dalle classi d'iscrizione.

Articolo 3

(Capacità finanziaria)

1. Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo si intende soddisfatto con un importo di euro novemila per il primo veicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera "C".

2. Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini del rilascio della licenza comunitaria al trasporto merci di cui al regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n. 1072/2009 comprovano detto requisito mediante presentazione di copia della stessa licenza.

Articolo 4

(Responsabile tecnico)

1. Nell'attesa delle determinazioni relative ai criteri per la valutazione dei requisiti professionali, delle condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico e della necessaria ricognizione dei titoli conseguiti presso altro stato comunitario, l'incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante dell'impresa.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le imprese in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, presentano alla Sezione regionale dell'Albo la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della presente deliberazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della deliberazione stessa e continuano ad operare sulla base della ricevuta d'iscrizione e delle successive ricevute di variazione fino alla notifica del provvedimento di iscrizione da parte della Sezione regionale. Decorso inutilmente detto termine, le ricevute rilasciate ai sensi della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012 decadono, con conseguente cancellazione dall'Albo delle imprese interessate.

2. La Sezione regionale attesta la presentazione della domanda di iscrizione entro il predetto termine di 120 giorni tramite la ricevuta di cui all'allegato "D".
3. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, la presentazione delle domande di variazione dell'iscrizione è subordinata alla presentazione della domanda di iscrizione di cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate le deliberazioni n. 3 del 22 dicembre 2010, n. 3 del 14 marzo 2011 e n. 1 del 16 gennaio 2012.
5. La presente deliberazione entra in vigore il 15 ottobre 2016.

IL SEGRETARIO


Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

ALLEGATO “A”

(Articolo 1, comma 2)



Modello domanda d'iscrizione nella categoria 6

(Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del D.Lgs. 152/2006)

***Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare***

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE.....

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto:

....., nato/a a, Stato il
....., con cittadinanza, residente in Stato
....., Provincia, Comune
..... in via/piazza, n.
....., codice fiscale (se disponibile).....,

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa /ente:

codice fiscale (se disponibile) / VAT (nel caso di imprese estere).....

con sede legale in

Stato Comune CAP

Via n.

Telefono Fax

Email

**chiede l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali presso la Sezione regionale/provinciale di
..... nella categoria 6, classe:**

Cat	Descrizione Attività	Classi						Documentazione da allegare
		A	B	C	D	E	F	
6	Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti							Sezione A

Classi	Quantità annua complessivamente trattata
A	superiore o uguale a 200.000 t.
B	superiore o uguale a 60.000 t. inferiore a 200.000 t.
C	superiore o uguale a 15.000 t. inferiore a 60.000 t.
D	superiore o uguale a 6.000 t. inferiore a 15.000 t.
E	superiore o uguale a 3.000 t. inferiore a 6.000 t.
F	inferiore a 3.000 t.

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e succ. mod. e int., nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso

DICHIARA

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120;
b) (nel caso di imprese estere)

- che l'impresa ha sede secondaria in Italia in

Provincia Comune CAP

Via n.

Telefono Fax

Email

PEC

oppure

- che l'impresa ha eletto domicilio in Italia presso

in Provincia Comune CAP

Via n.

Telefono Fax

Email

PEC

oppure

- ha eletto domicilio mediante indirizzo di posta elettronica certificata PEC..... intestata all'impresa.
- c) di impiegare il seguente numero complessivo di addetti
- d) di essere in possesso di
 - licenza comunitaria n. del rilasciata da
 - autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci n. del rilasciata da
- e) di impiegare veicoli immatricolati nello Stato membro di stabilimento dell'impresa e di effettuare, nell'ambito del trasporto transfrontaliero di rifiuti, esclusivamente i tipi di trasporto sottoindicati per i quali è prevista l'esenzione da ogni autorizzazione di trasporto e dalla licenza comunitaria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del reg. (CE) n. 1072/2009:
 - trasporto di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate;
 - trasporto di merci con autoveicoli purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - i) le merci trasportate sono di proprietà dell'impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
 - ii) lo spostamento serve a far affluire le merci all'impresa o a spedirle dall'impresa stessa oppure a sposterle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;
 - iii) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell'impresa in base a un'obbligazione contrattuale;
 - iv) i veicoli sono di proprietà dell'impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada;
 - v) tale trasporto costituisce soltanto un'attività accessoria nell'ambito dell'insieme delle attività dell'impresa;
- f) di nominare, quale responsabile tecnico,
 - 1. il Sig./la Sig.ra, nato a, Stato, il, titolare/legale rappresentante della stessa impresa;
 - 2. il Sig./la Sig.ra, nato a, Stato, il, titolare/legale rappresentante della stessa impresa;

SEZIONE A: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA D'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 6

La presente domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali consta di:

- fotocopia di un documento di identità del titolare o del/dei legale/i rappresentante/i in corso di validità;
- attestazione del titolare/legale rappresentante dell'impresa in qualità di responsabile tecnico, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b), del D.M. 120/2014 e alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014;
- copie fronte/retro delle carte di circolazione dei veicoli;
- qualora i veicoli non siano di proprietà dell'impresa, copia dei titoli attestanti la disponibilità esclusiva degli stessi;
- copia della licenza comunitaria al trasporto merci di cui al regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n. 1072/2009 o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci;
- documentazione di cui all'articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014 (volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., patrimonio, bilanci o idonei affidamenti bancari);
- attestazione di pagamento dei diritti di segreteria.

L'impresa stabilita all'estero deve allegare all'istanza la seguente ulteriore documentazione:

- certificazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del DM 120/2014 rilasciata dall'autorità competente attestante i dati anagrafici, sede, legali rappresentati, compagine sociale ed attività svolta dall'impresa (compreso il CF, se disponibile, o il codice VAT) e la sussistenza dell'eventuale stato di liquidazione, di procedure concorsuali o altra situazione equivalente a carico dell'impresa;
- documentazione attestante che ciascun legale rappresentante non sia in stato di interdizione, inabilitazione o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- documentazione attestante la regolarità dell'impresa con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o dello stato di residenza;
- documentazione equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo a ciascun legale rappresentante.

La suddetta documentazione deve essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana e deve essere corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLEGATO "B"

(articolo 2)

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 6						
DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE						
	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Quantità annua trasportata	< a 3.000 t/a	> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	> o = a 200.000 t/a
Portata utile complessiva dei veicoli per la fase di trasporto (in tonnellate)	1	2	8	30	100	160
Personale addetto	1	2	2	4	9	16

ALLEGATO "C"

(articolo 3, comma 1)

ATTESTAZIONE

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUESTO **ISTITUTO**

DI CREDITO HA CONCESSO AL SIG.

UN AFFIDAMENTO DI EURO

EMESSA IL

ALLEGATO "D"
(articolo 5, comma 2)

Albo Nazionale Gestori Ambientali

SEZIONE REGIONALE DEL

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
.....

**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
NELLA CATEGORIA 6**

**Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194,
comma 3, del D.Lgs. 152/2006.**

- RICEVUTA, Prot. n°/aaaa del gg/mm/aaaa -

Con la presente si attesta che:

L'impresa:

codice fiscale (se disponibile) / VAT

e sede legale in Stato, Comune, CAP, via
....., n.

E

con sede secondaria in Italia in

Provincia Comune CAP

Via n.

Telefono Fax

Email

PEC

oppure

Con elezione di domicilio in Italia presso in

Provincia Comune CAP

Via n.

Telefono Fax

Email

PEC

oppure

con elezione di domicilio mediante indirizzo di posta elettronica certificata
PEC..... intestata all'impresa.

ha presentato in data gg/mm/aaaa, prot. n....., e cioè entro i termini di cui all'articolo 5, comma 1, della deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali n. 3 del 13 luglio 2016, domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17, del D.Lgs. 205/2010.

La presente è parte integrante della ricevuta di iscrizione prot. n. del e consente di continuare ad operare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali n. 3 del 13 luglio 2016, fino alla notifica del provvedimento d'iscrizione. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dalla presente nonché dalla ricevuta di iscrizione prot. n. del corredate dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.

L'impresa è tenuta ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella ricevuta di iscrizione prot. n. del che si intendono qui integralmente riportate.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2017.

Proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 194, comma 3, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il quale ha disposto l'obbligo d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, e, in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera f), che ha istituito la categoria 6, relativa alle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti, nonché gli articoli 9, 10, 11 e 15, comma 4;

Vista la propria deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, recante criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6 per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, della predetta deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, il quale dispone che le imprese in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, debbano presentare alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della deliberazione stessa (13 febbraio 2017);

Considerato che le rappresentanze diplomatiche e diverse associazioni di categoria dell'autotrasporto di alcuni Stati dell'Unione Europea, stante le problematiche connesse alla presentazione della prevista documentazione da parte delle suddette imprese, hanno evidenziato difficoltà in ordine al rispetto dei termini previsti per la presentazione della domanda d'iscrizione di cui all'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, e, pertanto, ne hanno richiesto la proroga;

Considerato, altresì, che le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo hanno fatto presente che ad oggi solo poche imprese, tra le numerose in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, sono state nella condizione di produrre la documentazione richiesta;

Ritenuto, pertanto, necessario prevedere una proroga del termine entro il quale, le imprese di cui all'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016 in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della stessa deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016;

DELIBERA

Il termine, previsto dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, entro il quale le imprese in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della stessa deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, è prorogato alla data del 15 maggio 2017.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

Deliberazione n. 5 del 2 maggio 2017

Proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016.

IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Vista la propria deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, recante criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6 per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2017, che ha stabilito il termine del 15 maggio 2017 entro il quale le imprese in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della stessa deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016;

Rilevata l'opportunità, anche a seguito della circolare n.149 del 2 febbraio 2017, con la quale sono state emesse disposizioni attuative riguardanti la documentazione per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6, di prevedere una proroga del termine entro il quale le imprese in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016;

DELIBERA

Il termine, previsto dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2017, entro il quale le imprese in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della stessa deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, è prorogato alla data del 30 settembre 2017.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

Cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per l'esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 194, comma 3, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il quale ha disposto l'obbligo d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, in proseguo denominato Albo, per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera f), che ha istituito la categoria 6, relativa alle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti, nonché gli articoli 9, 10, 11 e 15, comma 4;

Visto, altresì, l'articolo 8, comma 3, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta;

Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e, in particolare, l'articolo 5, lettera b), il quale prevede che l'impresa di autotrasporto debba disporre di uno o più veicoli posseduti a titolo di proprietà o altro titolo, tra i quali, ad esempio, il contratto di vendita a rate, il contratto di noleggio o il contratto di leasing non escludendo, dunque, altre forme di disponibilità;

Vista la propria deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, recante criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6 delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano;

Vista, altresì, la propria deliberazione n. 4 del 13 luglio 2016, recante la modulistica relativa alle variazioni dell'iscrizione all'Albo nella categoria 6;

Considerato che, ai sensi del citato Regolamento (CE) n.1071/2009, tra le forme di disponibilità dei veicoli possono ritenersi ricomprese, nell'ambito del trasporto internazionale dei rifiuti, la cessione temporanea di veicoli tra imprese;

Considerata, altresì, la necessità di garantire la tracciabilità dei veicoli, con l'immediata identificazione dell'impresa che temporaneamente li utilizza;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire le condizioni e le procedure in grado di consentire variazioni temporanee della dotazione di veicoli e di conciliare le necessità operative delle imprese con l'esigenza di verifica puntuale del titolo di disponibilità di ciascun veicolo in capo all'impresa utilizzatrice.

DELIBERA

Articolo 1 (Condizioni)

1. Nell'ambito dei trasporti transfrontalieri di rifiuti l'utilizzo temporaneo dei veicoli è consentito secondo la procedura prevista dalla presente deliberazione se sussistono tutte le seguenti condizioni:
 - a) entrambe le imprese, cedente ed utilizzatrice del veicolo, sono stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, sono iscritte all'Albo nella categoria 6 o hanno richiesto l'aggiornamento della propria iscrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, e successive modifiche e integrazioni, ovvero siano iscritte all'Albo nelle categorie 1, 4 o 5 e svolgono, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del DM 120/2014, l'esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci e, in particolare, delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1072/2009 e degli accordi internazionali vigenti;
 - b) il veicolo temporaneamente ceduto non è oggetto di ulteriori procedimenti d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione non conclusi riguardanti l'impresa cedente;
 - c) l'impresa cedente non è sospesa dall'Albo al momento della presentazione della domanda di variazione di cui al successivo articolo 2, comma 1.
2. Il veicolo temporaneamente ceduto può trasportare i rifiuti identificati con i codici dell'EER autorizzati contemporaneamente in entrambe le iscrizioni dell'impresa cedente e dell'impresa utilizzatrice.
3. L'impresa iscritta nelle categorie 1, 4 o 5 che svolge l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6, può utilizzare il veicolo ceduto ai sensi della presente deliberazione esclusivamente nell'ambito dei trasporti transfrontalieri di rifiuti. A tal fine nel provvedimento d'iscrizione è riportata l'indicazione della targa del veicolo con accanto la seguente annotazione: "veicolo utilizzabile esclusivamente per i trasporti effettuati nell'ambito delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006".
4. Nei casi in cui la cessione di veicoli comporti per l'impresa cedente la perdita dei requisiti minimi di idoneità tecnica relativi alla dotazione dei veicoli, la Sezione regionale o provinciale competente provvede all'apertura del procedimento disciplinare di cancellazione dall'Albo a carico della stessa ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Articolo 2 (Procedura di variazione)

1. L'impresa utilizzatrice presenta, in modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale competente domanda di variazione dell'iscrizione per l'esclusivo incremento della dotazione dei veicoli nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1 allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e il contratto riportati, rispettivamente, negli allegati "A" e "C".
2. La Sezione regionale o provinciale rilascia ricevuta di accettazione della domanda di variazione e della dichiarazione dell'atto di notorietà di cui al comma 1 utilizzando il modello allegato sotto la lettera "B".
3. I veicoli oggetto della variazione sono inseriti nell'iscrizione dell'impresa utilizzatrice con decorrenza dalla data di accettazione di cui al comma 2 per tutta la durata del contratto di cessione dei veicoli stessi e contestualmente sono esclusi dalla disponibilità dell'impresa cedente.
4. La Sezione regionale o provinciale emette il provvedimento di variazione dell'iscrizione dell'impresa utilizzatrice.
5. Copia della ricevuta di accettazione dell'atto di notorietà di cui allegato "B" e copia del contratto di cui all'allegato "C" sono tenuti a bordo dei veicoli dell'impresa utilizzatrice.
6. Alla scadenza del contratto di cessione temporanea il veicolo rientra automaticamente nella disponibilità dell'impresa cedente ed è escluso dall'iscrizione dell'impresa utilizzatrice.

Articolo 3

(Modifiche e integrazioni alle deliberazioni 13 luglio 2016, n. 3 e n. 4)

1. Nel modello di domanda di iscrizione di cui all'allegato A alla deliberazione 13 luglio 2016, n. 3, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente “g-bis) i veicoli di cui sopra sono nella piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009”.
2. Nella Sezione A del modello di domanda di iscrizione di cui al comma precedente, dopo le parole “qualora il veicolo non sia di proprietà dell'impresa” sono aggiunte le seguenti “non comunitaria che chiede l'iscrizione all'Albo”.
3. Nel modello di domanda di variazione dell'iscrizione di cui all'allegato A alla deliberazione 13 luglio 2016, n. 4, alla nota 1 dopo le parole “comodato senza conducente” sono aggiunte le seguenti “o altra forma di disponibilità ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009”.

IL SEGRETARIO
ing. Pierluigi Altomare

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori

SEZIONE REGIONALE

**DOMANDA DI VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI VEICOLI TRA IMPRESE
COMUNITARIE ISCRITTE ALL'ALBO CHE EFFETTUANO L' ESERCIZIO DEI
TRASPORTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto:

Cognome	Nome	Codice fiscale	Carica

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

Codice fiscale/VAT'

RICHIEDE

ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, l'inserimento del/i seguente/i veicolo/i
(dei veicoli di cui allegato foglio riepilogativo) ai sensi della delibera n. 09 del 09 ottobre 2017.

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
il/i veicolo/i di seguito riportati (riportati nell'allegato foglio riepilogativo) sono nella piena ed esclusiva
disponibilità della stessa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Palamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 secondo i titoli di disponibilità riportati per ciascun veicolo.

ELENCO DEI VEICOLI DA INTEGRARE NELL'ISCRIZIONE

Classificazione _____

Numero di targa: _____ Numero di telaio: _____

in disponibilità temporanea mediante

nel periodo dal/...../..... al/...../.....⁵

dall'impresa cedente(denominazione impresa cedente).....

iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali con numero

 nella categoria 6, classe..... che ha presentato domanda di iscrizione in cat. 6 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, e successive modifiche e integrazioni. nelle categorie (1, 4 o 5), classe..... e esercita il trasporti transfrontalieri ai sensi dell'articolo
8, comma 3, del DM 120/2014 nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto internazionale
di merci e, in particolare, delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1072/2009 e degli accordi
internazionali vigenti;⁵ Non sono consentite proroghe tacite del periodo di concessione.

Classificazione _____

Numero di targa: _____ Numero di telaio: _____

in disponibilità temporanea mediante

nel periodo dal/...../..... al/...../.....¹

dall'impresa cedente(denominazione impresa cedente).....

iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali con numero

nella categoria 6, classe.....

che ha presentato domanda di iscrizione in cat. 6 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, e successive modifiche e integrazioni.

nelle categorie(1, 4 o 5), classe..... e esercita il trasporti transfrontalieri ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del DM 120/2014 nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci e, in particolare, delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1072/2009 e degli accordi internazionali vigenti;

Data.....

Titolare/Legale rappresentante

.....

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

<i>Documento</i> _____ <i>n.</i> _____ <i>rilasciato il</i> ____/____/____ <i>da</i> _____ <i>Scadenza</i> _____
--

MODELLO DI ACCETTAZIONE

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

D.Lgs 152/06

ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120 PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI VEICOLI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO NAZIONALE N. 9 DEL 9 OTTOBRE 2017		
Prot. N° del		
VISTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' PRESENTATA IN DATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120, RELATIVA ALLA VARIAZIONE DELL'ISCRIZIONE PER INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DEI VEICOLI A TITOLO DI UTILIZZO TEMPORANEO NELL'AMBITO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI N.		
Impresa/ente:		
Codice Fiscale/VAT:		
Si attesta che l'impresa ha presentato domanda di variazione dell'iscrizione per l'incremento dei seguenti veicoli a titolo di utilizzo ai sensi della deliberazione del Comitato nazionale n. 9 del 9 ottobre 2017		
Classificazione:	N. Targa:	N. Telaio:
dal (data della presente accettazione) al (data di scadenza del contratto di cessione)		
CODICI DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI trasportabili dal veicolo sopra indicato		
Classificazione:	N. Targa:	N. Telaio:
dal (data della presente accettazione) al (data di scadenza del contratto di cessione)		
CODICI DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI trasportabili dal veicolo sopra indicato		
Classificazione:	N. Targa:	N. Telaio:
dal (data della presente accettazione) al (data di scadenza del contratto di cessione)		
CODICI DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI trasportabili dal veicolo sopra indicato		
Il presente documento è rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.		
Il Segretario		

**MODELLO DI CONTRATTO PER LA CESSIONE TEMPORANEA DI VEICOLO TRA
IMPRESE COMUNITARIE ISCRITTE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI
AMBIENTALI CHE EFFETTUANO L’ESERCIZIO DEI TRASPORTI
TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI**

Il sottoscritto

Sig./Sig.ra.....

C.F.....

Nato/a a (.....) il

Residente a prov..... Stato.....

in via....., n.....

tel e-mail pec.....

legale rappresentante dell’impresa (cedente)

C.F./VAT.....

iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali con numero

nella categoria 6, classe.....

che ha presentato domanda di iscrizione in cat. 6 ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, e successive modifiche e integrazioni.

nelle categorie..... (1, 4 o 5), classe..... e esercita il trasporto transfrontaliero ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DM 120/2014 nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci e, in particolare, delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1072/2009 e degli accordi internazionali vigenti;

cede in disponibilità

all’impresa(utilizzatrice).....

C.F./VAT.....

iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali con il numero

nella categoria 6, classe.....

che ha presentato domanda di iscrizione in cat. 6 dell’Albo gestori ambientali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, e successive modifiche e integrazioni.

nelle categorie(1, 4 o 5), classe..... e esercita il trasporto transfrontaliero ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DM 120/2014 nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci e, in particolare, delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1072/2009 e degli accordi internazionali vigenti;

con rappresentante legale il/la sig./sig.ra
C.F./VAT
Nato/a a(.....) il
Residente a prov.....Stato.....
in via....., n.....
tel e-mailpec.....

il veicolo (classificazione).....(n. telaio).....
targa
per il periodo: dal.....al

Il veicolo rimane nella esclusiva disponibilità dell'impresa che lo utilizza per tutta la durata del contratto

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

.....

per l'impresa cedente

.....

per l'impresa utilizzatrice

.....

Si allegano

- Documenti di identità dei sottoscrittori (concedente e utilizzatore) del contratto
- Copia carta di circolazione del veicolo

N.B. Il contratto può avere ad oggetto più di un veicolo

Circolare n. 148 del 2 febbraio 2017

OGGETTO: Iscrizione all'Albo nella cat.6 - Disposizioni transitorie.

Ai sensi dell'art.5 comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016 le imprese in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, debbano presentare alla Sezione regionale dell'Albo la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della deliberazione 13 luglio 2016, e successive modificazioni e integrazioni, entro il 15 maggio 2017 e continuano ad operare sulla base della ricevuta d'iscrizione e delle successive ricevute di variazione fino alla notifica del provvedimento di iscrizione da parte della Sezione regionale.

Al riguardo alcune Sezioni regionali hanno richiesto di sapere quale provvedimento debbano adottare nel caso in cui la domanda d'iscrizione in esame presentata ai sensi della suddetta disposizione sia rigettata o archiviata, anche su richiesta dell'interessato.

Il Comitato nazionale ha precisato che la Sezione regionale dovrà provvedere, nei casi di rigetto o archiviazione della domanda presentata ai sensi dell'art.5 comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, alla contestuale cancellazione dell'impresa dall'Albo.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

Circolare n. 149 del 2 febbraio 2017

OGGETTO: Applicazione disposizioni delibera n. 3 del 13 luglio 2016 (documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6).

Con riferimento alle disposizioni emanate con la delibera n. 3 del 13 luglio 2016, il Comitato nazionale, anche a seguito del confronto con le rappresentanze diplomatiche degli Stati interessati e le associazioni di categoria degli autotrasportatori stabiliti nei vari Stati dell'Unione europea, ha ritenuto opportuno diramare i seguenti chiarimenti.

1) La delibera n.3/2016 dispone che la documentazione redatta in lingua straniera deve essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana e deve essere corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In proposito si specifica che il D.P.R. 445/2000, all'articolo 33, commi 2 e 5, prevede che le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato italiano debbano essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali; sul punto, infatti, vigono numerose disposizioni quali, ad esempio, quelle derivanti da specifici accordi bilaterali relativi all'esenzione da qualsiasi forma di legalizzazione stipulati dallo Stato italiano con taluni Stati, oppure la disciplina specifica dell'Apostille introdotta dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'impresa interessata all'iscrizione è tenuta, pertanto, ad informarsi presso l'autorità competente del proprio Stato in merito alla necessità (o meno) e alle relative modalità di legalizzazione dei documenti formati nello Stato di provenienza. La Sezione regionale verifica, per i documenti formati da autorità estere e presentati ai fini dell'iscrizione all'Albo, la necessità o meno del menzionato requisito di legalizzazione, le cui modalità di apposizione e formalizzazione rientrano nella competenza delle autorità a ciò designate.

I commi 3 e 5 dello stesso articolo 33 del D.P.R. 445/2000, stabiliscono, inoltre, che ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale, ove previsto. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

2) Traduzione giurata di documenti redatti secondo un medesimo modello.

Si ritiene che, nel caso di documenti redatti secondo un medesimo modello o schema (ad esempio carte di circolazione dei veicoli), sia sufficiente la traduzione di un solo documento per tutti quelli della stessa tipologia.

3) Traduzione giurata dei contratti di disponibilità dei veicoli.

Qualora il richiedente l'iscrizione sia soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione, si ritiene sufficiente la presentazione di traduzioni giurate di estratti dei contratti (leasing, locazione senza conducente, comodato senza conducente) che attestino la disponibilità del veicolo in capo al richiedente l'iscrizione stessa. Detti estratti devono riportare tutti i seguenti dati:

- a) i nominativi del locatario o del comodatario e del locatore o del comandante,
- b) l'oggetto e la durata del contratto,
- c) i dati di identificazione del veicolo,
- d) la clausola in base alla quale il veicolo rimane nella piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa che lo utilizza per tutta la durata del contratto.

4) Considerata l'eterogeneità dei vari ordinamenti in ordine all'emissione di taluni documenti si ritiene possibile la presentazione di dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti:

- a) la compagine sociale, il codice fiscale, se disponibile, o il codice VAT e la sussistenza dell'eventuale stato di liquidazione, di procedure concorsuali o altra situazione equivalente a carico dell'impresa;
- b) che ciascun legale rappresentante non sia in stato di interdizione, inabilitazione o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c) la regolarità dell'impresa con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione dello stato di residenza.

Per le suddette dichiarazioni deve essere utilizzato il modello allegato alla presente direttiva.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 445/2000, la possibilità di presentare le dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., riguarda solo i soggetti aventi sede legale in uno dei paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dei commi 2 e 3, dello stesso articolo 3, i soggetti non appartenenti all'Unione possono presentare le dichiarazioni in questione solo se autorizzati a soggiornare nel territorio italiano e, pertanto, non possono essere presentate le dichiarazioni rese da imprese che hanno sede legale al di fuori dell'Unione Europea e il cui legale rappresentante non sia autorizzato a soggiornare in Italia.

Si fa presente, infine, che le suddette dichiarazioni sono sottoposte a controllo da parte delle Sezioni regionali e provinciali ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR 445/2000 e della delibera del Comitato nazionale 22 aprile 2015, n. 1.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

1.4. CATEGORIE 9 (BONIFICA DI SITI) E 10 (BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO)

Circolare n. 306 del 21 aprile 2015

OGGETTO: Applicazione disposizioni decreto 3 giugno 2014, n. 120 per le attività di bonifica dei siti (categoria 9) e di beni contenenti amianto (categoria 10).

Come è noto, il D.M. 120/2014 ha rideterminato, elevandoli, gli importi dei lavori di bonifica cantierabili sui quali sono basate le classi d'iscrizione nelle categorie 9 e 10.

Al riguardo, il Comitato nazionale, considerando che i requisiti previsti per l'iscrizione nelle suddette categorie, e relative classi, non sono al momento mutati, ha ritenuto di chiarire che le imprese iscritte ai sensi del D.M. 406/98 possono essere considerate iscritte nelle corrispondenti classi previste dal D.M. 120/2014.

Per l'iscrizione in cat. 10 continua ad applicarsi il D.M. 5 febbraio 2004 in materia di garanzie finanziarie; resta pertanto immutata anche la garanzia di euro 15.000,00 (quindicimila) prevista per l'iscrizione in classe E relativamente a lavori di bonifica cantierabili fino ad euro 25.000,00 (venticinquemila).

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

2. APPLICAZIONE DEL DM 120/2014

Circolare n. 1140 del 15 dicembre 2014

OGGETTO: Applicazione disposizioni decreto 3 giugno 2014, n. 120.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sono pervenute, da parte di alcune Sezioni regionali, richieste di chiarimento in ordine al nuovo regime d'iscrizione all'Albo.

Con riferimento ai quesiti pervenuti, il Comitato nazionale ha ritenuto di diramare i seguenti chiarimenti operativi.

1. Requisiti per l'iscrizione all'Albo.

L'articolo 10 (*Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo*), comma 2, lettera d), ultimo periodo, del D.M. 120/2014 dispone: *“non si tiene conto della condanna qualora.....(omissis)...sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 del codice penale.....”*. L'articolo in esame fa derivare il beneficio, per il soggetto che abbia riportato una condanna ostantiva all'iscrizione con sospensione condizionale della pena, dall'estinzione del reato a seguito di sospensione condizionale, come previsto dall'art. 167 del codice penale.

Al riguardo il Comitato nazionale ha osservato che il trattamento di favore collegato alla sospensione condizionale della pena trova la sua origine non nell'art. 167 del codice penale (*Estinzione del reato*), ma nell'art. 166 dello stesso codice (*Effetti della sospensione*). Detto articolo, al secondo comma, testualmente dispone: *“La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo.....(omissis).....per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa”*.

La richiamata disposizione del D.M. 120/2014, introducendo a livello regolamentare una limitazione agli effetti della sospensione non prevista dalla norma di legge (art. 166 del codice penale), appare in evidente contrasto con la stessa. Pertanto, in presenza di condanna ostantiva all'iscrizione, ma munita del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Sezione dovrà procedere all'iscrizione al fine di non incorrere in un probabile contenzioso che rilevi il contrasto tra le disposizioni recate dalla norma regolamentare (art. 10, comma 2, lettera b, D.M. 120/2014) e quelle contenute nella norma di legge di riferimento (art. 166 del codice penale) ove prevarrebbe la norma gerarchicamente di rango superiore, che non condiziona l'effetto della sospensione all'accertamento dell'avvenuta estinzione del reato.

2. Variazioni della dotazione veicoli.

A) La Deliberazione n. 5 del 3 settembre 2014 dispone che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 18, comma 2, del D.M. 120/2014, è valida per un periodo massimo di 60 giorni dalla data della sua presentazione alla Sezione regionale, o inferiore nei casi in cui il termine di disponibilità del veicolo sia inferiore a 60 giorni.

Al riguardo il Comitato nazionale ha ritenuto di chiarire che:

- 1) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in esame è relativa esclusivamente alla variazione della dotazione dei veicoli e non può essere utilizzata per le variazioni relative ai codici dell'EER;
- 2) i suddetti termini di validità non sono suscettibili di proroga e decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà completa di tutta la prevista documentazione.

Per quanto sopra, le Sezioni regionali, anche al fine di garantire adeguati controlli sui veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti, devono deliberare con urgenza sulle variazioni in questione, con precedenza sulle altre domande di iscrizione o di variazione dell'iscrizione.

Decorso il termine di 60 giorni di cui sopra (o inferiore nei casi in cui il termine di disponibilità del veicolo sia inferiore a 60 giorni) senza che la Sezione regionale abbia provveduto alla variazione dell'iscrizione, il veicolo stesso è cancellato dall'Albo.

B) Nei casi in cui la variazione dell'iscrizione riguardi il passaggio di disponibilità del veicolo tra imprese iscritte all'Albo, la Sezione regionale provvede a cancellare d'ufficio il veicolo stesso dall'iscrizione dell'impresa cedente.

3. Variazione di sede legale di cui all'articolo 18, comma 4, D.M. 120/2014.

L'articolo 18 comma 4, del D.M. 120/2014 dispone che nei casi di variazione dell'iscrizione per trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra Sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all'iscrizione, l'impresa debba presentare la domanda di variazione alla Sezione dell'Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione dandone comunicazione alla Sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco.

Considerato che la variazione di sede legale viene comunicata dall'impresa anche al Registro delle Imprese, il Comitato nazionale ha ritenuto che la notizia del trasferimento in esame, data dal soggetto interessato tramite PEC alla Sezione regionale nel cui territorio di competenza la sede è trasferita, possa tenere luogo della suddetta domanda di variazione dell'iscrizione.

4. Provvedimenti disciplinari.

A) L'articolo 24, comma 7, del D.M. 120/2014, dispone che l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta per l'impresa iscritta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento; qualora l'omissione del pagamento permanga per più di dodici mesi dalla data di adozione della sospensione, la Sezione provvede alla cancellazione dell'impresa iscritta ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera f), del medesimo decreto.

Ai fini del computo del periodo necessario per procedere alla cancellazione, il Comitato nazionale ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 20, comma 1, lettera f), del D.M.120/2014, debba essere applicata anche alle iscrizioni delle imprese che fossero già sospese alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

B) Nel caso di provvedimenti disciplinari il Comitato nazionale ha ritenuto che la Sezione regionale debba valutare se l'irregolarità contestata riguardi esclusivamente l'attività svolta nell'ambito della categoria d'iscrizione o se, invece, coinvolga l'impresa nel suo complesso. Pertanto, il provvedimento, a seconda del risultato delle valutazioni della Sezione che dovranno essere motivate in modo chiaro ed esaustivo, potrà riguardare tutte le categorie di iscrizione di un'impresa o solo alcune di esse.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

2.1. REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO

Deliberazione n. 2 del 20 aprile 2016

Modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 recante “Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti”.

IL COMITATO NAZIONALE DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto l’articolo 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ha istituito l’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo;

Visti, in particolare, gli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, riguardanti la nuova disciplina relativa ai requisiti del responsabile tecnico;

Visto, altresì, l’articolo 26, comma 4, dello stesso decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che, fino alla emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dallo stesso organo;

Vista la propria deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 recante criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti;

Considerato che da parte delle associazioni degli operatori economici è stata rappresentata l’esigenza di razionalizzare, nell’attesa dell’emanazione delle deliberazioni previste dagli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il requisito del responsabile tecnico relativo ai titoli di studio individuati nei diplomi di scuola media superiore di cui all’allegato “D” alla citata deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010;

Tenuto conto che le suddette richieste appaiono giustificate dall’esigenza di adeguare i requisiti minimi richiesti alle realtà operative quali risultano dall’esperienza acquisita nel corso di operatività della categoria 8, garantendo al tempo stesso, la permanenza delle garanzie di tutela dell’ambiente e le necessarie condizioni per garantire servizi efficienti ed efficaci;

Ritenuto, pertanto, di modificare, nell’attesa dell’emanazione delle delibere previste dagli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l’allegato “D” alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 nella parte relativa ai titoli di studio individuati nei diplomi di scuola media superiore;

DELIBERA

All’allegato “D” della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, le parole: “D = Geometra o Perito industriale o Perito chimico” sono sostituite con le seguenti: “D = Diploma di scuola secondaria di secondo grado”.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori

Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017

Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.

IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 5, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di regolamentare l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e della formazione di cui all'articolo 13 dello stesso decreto;

Visto l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e che il Comitato nazionale definisca le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di dette verifiche;

Visto l'articolo 13, comma 3, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopra anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale;

Visto, inoltre, l'articolo 13, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2 dello stesso articolo possa continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale, salvo l'obbligo, per detti soggetti, dell'aggiornamento quinquennale;

Considerata l'esigenza che la qualificazione professionale richiesta al responsabile tecnico, in relazione alle diverse attività soggette ad iscrizione, sia determinata secondo criteri che, da un lato, non ostacolino l'accesso all'attività nelle classi più basse e, dall'altro, valorizzino l'esperienza maturata nei settori di attività più complessi, rispettando, ovviamente, l'obiettivo e il vincolo di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente nonché la sussistenza della effettiva professionalità richiesta per svolgere la funzione di responsabile tecnico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche, nonché di precisare la natura dell'esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l'iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte;

DELIBERA

Articolo 1

(Requisiti del responsabile tecnico)

1. I requisiti del responsabile tecnico sono individuati, per ciascuna categoria e classe d'iscrizione, nell'allegato "A".

2. Ai fini dell'iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l'esperienza richiesta al responsabile tecnico consiste nell'esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:

- a) come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
- b) come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
- c) come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione;
- d) come dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico. In tal caso, l'impresa interessata, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, comunica preventivamente alla Sezione regionale competente, utilizzando il modello allegato sotto la lettera "B", l'inizio e la durata del periodo di affiancamento.

Articolo 2

(Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico)

1. Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell'allegato "C". I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato nazionale, sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali <http://www.albonazionalegestoriambientali.it> e sono periodicamente aggiornati.
2. L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
3. In caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo.
4. La verifica di aggiornamento dell'idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data di scadenza di cui al comma 2.
5. È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie)

1. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.
3. Con successive deliberazioni sono stabilite le sedi, le date e le modalità di svolgimento delle verifiche.
4. Le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.

Articolo 4

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. La presente deliberazione entra in vigore il 16 ottobre 2017, data di piena operatività della disciplina dettata dagli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n.120.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate: la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999, l'allegato "F" alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, l'allegato "C" alla deliberazione n. 1 del 30 marzo 2004, l'articolo 2, commi 1 e 4, della deliberazione n. 1 dell'11 maggio 2005, la deliberazione n. 3 del 20 settembre 2005 e l'articolo 2 della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIE 1, 4 e 5

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Rifiuti urbani e Rifiuti speciali non pericolosi	V	V	V + 2aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa
Rifiuti speciali pericolosi	V	V + 2 aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa	V + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.
aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi.

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 8

CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
V	V + 1 aa	V + 3 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 4aa	V + 7 aa V + L + 6 aa	V + 8 aa V + L + 7aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.
L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento.
aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore dell'intermediazione e commercio o in attività inerenti la gestione dei rifiuti.

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 9

CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
V	V + 4 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 3 aa	V + 7 aa V + L + 5 aa	V + 8 aa V + L + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.
L = Laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in ingegneria o in chimica o biologia o geologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.
aa = Anni di esperienza maturata comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 10

	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
CAT. 10 A	V	V + 3 aa V + L + 1 aa	V + 4 aa V + L + 2aa	V + 6 aa V + L + 4aa	V + 7 aa V + L + 5aa
CAT. 10 B	V	V + 4 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 3aa	V + 7 aa V + L + 5aa	V + 8 aa V + L + 6aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.

L = Laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in ingegneria o architettura o chimica o geologia o biologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore di attività.

Note:

1. L'esperienza maturata nell'attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10A è valida per l'iscrizione nella classe c) relativa alle attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10B;
2. L'esperienza maturata in una classe d'iscrizione è valida ai fini dell'iscrizione nella classe superiore.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE.....
 PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
 AGRICOLTURA DI

Comunicazione ai fini della dimostrazione dell'attività di affiancamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017.

Il/I sottoscritto/i

Cognome	Nome	Codice fiscale	Carica

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

Il sottoscritto

Cognome	Nome	Codice fiscale

in qualità di Responsabile Tecnico dell'impresa per la categoria classe ...

Il sottoscritto

Cognome	Nome	Codice fiscale

in qualità di dipendente dell'impresa

Consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso;

DICHIARANO

Che il dipendente:

Cognome e nome

Dal giorno..... al giorno..... affianca il responsabile tecnico dell'impresa nello svolgimento delle attività affidategli dalla vigente normativa per la/le categoria/e classe/i

Il responsabile tecnico si impegna affinché sia fornita adeguata formazione e informazione sul corretto svolgimento delle suddette attività.

Il dipendente s'impegna ad eseguire le indicazioni prestabilite e suggerite dal responsabile tecnico.

Il legale rappresentante dell'impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla Sezione regionale ogni variazione dei presenti dati.

Firma legale rappresentante _____ Data _____

Firma responsabile tecnico _____ Data _____

Firma dipendente _____ Data _____

MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Argomento

<p>1. Legislazione dei rifiuti: italiana ed europea</p>
--

- | |
|---|
| <p>a. Il quadro comunitario in materia di rifiuti: principi generali (chi inquina paga, responsabilità del produttore, prevenzione, gerarchia nella gestione dei rifiuti); cenni ai principali riferimenti normativi comunitari.</p> <p>b. La parte IV del D.Lgs 152/2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disciplina generale; • definizioni; • classificazione dei rifiuti (articoli 183, 184 e All. D e I del D.Lgs 152/06, Regolamento CE 2014/1357, Decisione UE 2014/955); • obblighi e responsabilità; • la gestione dei rifiuti: gestione dei rifiuti speciali e gestione dei rifiuti urbani; • le autorizzazioni; • il sistema sanzionatorio. <p>c. La disciplina di particolari categorie di rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veicoli fuori uso; • RAEE; • pile e accumulatori; • imballaggi; • pneumatici fuori uso; • oli esausti; • terre e rocce da scavo; • rifiuti da attività di manutenzione; <p>d. Il sistema dei Consorzi.</p> |
|---|

<p>1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)</p>

- | |
|---|
| <p>a. Conoscenze di base in materia di autorizzazioni ambientali, difesa del suolo e tutela delle acque, tutela dell'aria, danno ambientale (cenni delle parti II, III, V e VI del D.Lgs. 152/06, cenni del D.P.R. 59/2013 in materia di AUA).</p> <p>b. Reati ambientali (cenni del D.Lgs. 231/2001 per i reati ambientali).</p> |
|---|

<p>2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico</p>
--

<p>3. Compiti ed adempimenti dell'Albo nazionali gestori ambientali – D.M. 120/2014</p>
--

<p>4. Sicurezza sul lavoro</p>

- | |
|---|
| <p>a. Gli attori della prevenzione: i soggetti individuati dal Testo unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e i loro rispettivi compiti e ruoli;</p> <p>b. Le misure generali di tutela: le tipologie di azione prioritarie per ridurre i rischi durante il lavoro (art. 15 D.Lgs. 81/2008);</p> <p>c. Gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro nell'approntamento delle tutele della salute e sicurezza dei lavoratori;</p> <p>d. I rischi specifici e le relative misure di prevenzione e protezione nei settori di attività delle imprese iscritte all'albo: gestione dei rifiuti, trasporti, movimentazione delle merci e delle sostanze pericolose, lavorazioni in luoghi confinati e a rischio di inquinamento.</p> |
|---|

<p>5. Certificazioni ambientali (EMAS, Ecolabel, ...)</p>
--

MODULO SPECIALISTICO CATEGORIE 1 – 4 - 5

Argomento

1. Normativa sull'autotrasporto

- a. Normativa di riferimento e autorità competenti: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- b. Trasporto in conto proprio:
 - Definizioni;
 - La licenza per il trasporto di cose in conto proprio: rilascio, sospensione e revoca;
 - L'elencazione delle cose trasportabili.
- c. Il trasporto per conto di terzi:
 - Tipologie di esercizio;
 - L'autorizzazione all'esercizio della professione: i requisiti per l'accesso alla professione, l'accesso al mercato e l'iscrizione al REN;
 - Il gestore dei trasporti;
 - Esercizio dell'attività mediante consorzi e cooperative a proprietà divisa.
- d. Forme e titoli di disponibilità dei veicoli.
- e. Il trasporto internazionale di cose anche intermodale.
- f. I controlli su strada.

2. Normativa sul trasporto dei rifiuti

2.1 Norme generali

- a. L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
- b. L'idoneità dei mezzi per il trasporto dei rifiuti.
- c. Il formulario e il registro di carico e scarico.
- d. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi.

2.2 Gestione dei rifiuti urbani

- a. Servizio di raccolta, raccolta differenziata e trasporto rifiuti urbani (titolo I, Parte IV, D.Lgs 152/2006).
- b. Gestione dei centri di raccolta (ex D.M. 8/4/2008).
- c. Gestione di specifiche tipologie di rifiuti urbani.

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli

- a. Classificazione dei veicoli.
- b. Uso e destinazione dei veicoli.
- c. Immatricolazione dei veicoli.

4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)

- a. L'ADR e la classificazione delle merci pericolose.
- b. Prescrizioni generale e principali tipi di rischio.
- c. Le modalità di trasporto delle merci pericolose.
- d. Segnalazione ed etichettatura dei veicoli e degli imballaggi che trasportano i rifiuti pericolosi e i rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della disciplina delle merci pericolose con particolare riferimento alle cisterne.

5. Comportamento in caso di incidente

- a. Cenni sul primo soccorso.
- b. Sicurezza della circolazione.
- c. Comunicazioni alle autorità competenti.
- d. Utilizzo dell'equipaggiamento di protezione.

MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 8

Argomento

1. Definizioni e responsabilità.

2. Adempimenti amministrativi specifici relativi all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale.

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde.

4. Definizione trasporto intermodale.

- a. Le unità di carico per il trasporto intermodale.
- b. Il trasporto intermodale accompagnato e non accompagnato: cenni sulla normativa specifica per il trasporto intermodale intracomunitario (Direttiva UE 96/102 e DM Ministero dei trasporti 15/2/2001).

5. Cenni di diritto commerciale.

- a. L'impresa come attività e come azienda: impresa privata e impresa pubblica, la capacità all'esercizio dell'impresa, le società di persone e le società di capitali, le società cooperative.
- b. Il Registro delle imprese.
- c. Reati societari e responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
- d. Trasformazione e fusione delle società, i gruppi di società, l'associazione nell'esercizio dell'impresa.
- e. Il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, i reati concorsuali.
- f. I titoli di credito, la compravendita, i contratti di borsa, l'offerta pubblica, il contratto estimatorio, il contratto di somministrazione, il leasing, il contratto d'appalto, il contratto di trasporto, il contratto di deposito, il contratto di assicurazione, i contratti bancari, la commissione e spedizione, il contratto di agenzia, la mediazione.
- g. L'intermediazione nella gestione dei rifiuti.

MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 9

Argomento

1. Progettazione della bonifica

- a. Normativa in materia di bonifiche (Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006).
- b. Valutazione dei risultati del piano di caratterizzazione.
- c. Metodologie di esecuzione dell'analisi di rischio.
- d. Definizione degli obiettivi progettuali di bonifica o di messa in sicurezza.

2. Tecniche di intervento di bonifica

Bonifica dei suoli

- a. Trattamenti biologici in situ (bioventing, bioremediation, phytoremediation).
- b. Trattamenti chimico-fisici in situ: ossidazione chimica, soil flushing, soil vapour extraction, solidificazione/stabilizzazione.
- c. Trattamenti termici in situ.
- d. Trattamenti biologici ex situ: biopile, compostaggio, landfarming, bioreattori.
- e. Trattamenti chimico-fisici ex situ: estrazione chimica, ossidazione, soil washing, solidificazione stabilizzazione.
- f. Trattamenti termici ex situ: incenerimento, pirolisi, desorbimento termico.
- g. Scavo e smaltimento in discarica.

Messa in sicurezza

- a. Capping.

Bonifica della falda

- a. Trattamenti biologici in situ (bioremediation, phytoremediation, attenuazione monitorata).
- b. Trattamenti chimico-fisici in situ: air sparging, ossidazione chimica dual/multi phase extraction, barriere permeabili reattive.
- c. Trattamenti biologici ex situ: bioreattori, lagunaggi.
- d. Trattamenti chimico-fisici ex situ: ossidazione, air stripping, carboni attivi, pump and treat, scambio ionico.
- e. Trattamenti termici ex situ: incenerimento, pirolisi, desorbimento termico.
- f. Scavo e smaltimento in discarica.

3. Tecniche di stoccaggio dei rifiuti

- a. Normativa sulle terre e rocce da scavo.
- b. Determinazione dei fabbisogni di deposito temporaneo o definitivo nel sito.
- c. Classificazione dei rifiuti e determinazione delle conseguenti esigenze di sicurezza del deposito.
- d. Requisiti strutturali ed allestimento dei contenitori e delle aree di deposito per macro tipologie di rifiuti (terre, rifiuti liquidi, ecc).

4. Tecniche di prevenzione e sicurezza sul lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali

- a. Nozioni sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008).
- b. Valutazione del rischio per il cantiere di bonifica: rischio chimico, cancerogeno, meccanico, rischi fisici.
- c. Gestione delle interferenze.
- d. Individuazione delle procedure di lavoro per la riduzione del rischio.
- e. Programma di monitoraggio dell'esposizione personale dei lavoratori (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi).
- f. Programma di monitoraggio ambientale (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi).
- g. Sorveglianza sanitaria.
- h. Gestione delle emergenze.

MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 10

Argomento

1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto

4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto

- a. Determinazione dei fabbisogni di deposito temporaneo o definitivo nel sito.
- b. Classificazione dei rifiuti e determinazione delle conseguenti esigenze di sicurezza del deposito.
- c. Requisiti strutturali ed allestimento dei contenitori e delle aree di deposito per macro tipologie di rifiuti.

5. Igiene e sicurezza sul lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei

- a. Nozioni sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008).
- b. Valutazione del rischio per il cantiere di bonifica: rischio chimico, cancerogeno, meccanico, rischi fisici.
- c. Gestione delle interferenze.
- d. Individuazione delle procedure di lavoro per la riduzione del rischio.
- e. Programma di monitoraggio dell'esposizione personale dei lavoratori (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi).
- f. Programma di monitoraggio ambientale (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi).
- g. Sorveglianza sanitaria.
- h. Gestione delle emergenze.

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali.

- a. Rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto.
- b. Normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza.
- c. Gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti.
- d. Metodi di misura delle fibre di amianto.
- e. Criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione.
- f. Mezzi di protezione personale, compresi il loro controllo e manutenzione.
- g. Corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento.
- h. Prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.

Deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017.

Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.

IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visti, in particolare, gli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, riguardanti i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione del responsabile tecnico;

Visto, in particolare, l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e che il Comitato nazionale definisca le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche;

Vista la propria deliberazione n.6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti del responsabile tecnico, alle materie e ai contenuti delle verifiche;

Ritenuto, pertanto, necessario stabilire i criteri e le modalità di svolgimento delle suddette verifiche;

DELIBERA

Articolo 1

(Sedi e date delle verifiche)

In sede di prima applicazione della disciplina contenuta negli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le verifiche iniziali per i responsabili tecnici si svolgono nelle sedi e nelle date riportate nell'allegato "A".

Articolo 2

(Domanda di iscrizione alle verifiche, modalità d'invio e ammissibilità)

1. La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, deve essere inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica, con le modalità indicate nel successivo comma 3.

2. Per essere ammesso alle verifiche è necessario:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120;
- b) essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017;
- c) aver provveduto al versamento del contributo di euro novanta alla Camera di commercio sede della Sezione regionale competente all'organizzazione della verifica.

3. Il candidato si iscrive mediante collegamento al sito dell'Albo nazionale gestori ambientali <http://www.albonazionalegestoriambientali.it> e compila l'apposito modello indicando, tra l'altro, la data, la sede dell'esame e il modulo per il quale intende sostenere la verifica. E' fatto obbligo al candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicati in sede di domanda iscrizione.
4. Il candidato riceve via e-mail conferma dell'iscrizione con l'indicazione della data, della sede e del modulo specialistico oggetto della verifica.
5. In sede di prima applicazione, il candidato si può iscrivere per un solo modulo specialistico da sostenere nella sede di esame prescelta.

Articolo 3

(Commissione di esame)

1. La commissione di esame è composta dalla Sezione regionale sede della verifica, integrata da un componente designato dal Comitato nazionale.
2. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Sezione regionale o, in mancanza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi le funzioni di Presidente sono assunte dal componente designato dal Comitato nazionale.
3. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Sezione regionale e o da altro addetto all'ufficio di segreteria dallo stesso designato.

Articolo 4

(Svolgimento verifiche e attribuzione punteggi)

1. La verifica si svolge mediante prova scritta con 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 relativi al modulo obbligatorio per tutte le categorie e 40 relativi al modulo specialistico.
2. Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:
 - risposta esatta: + 1,00
 - risposta errata: - 0,50
 - risposta omessa: 0,00
3. Per lo svolgimento della verifica i candidati hanno a disposizione centoventi minuti.
4. Le modalità di svolgimento della verifica sono riportate nell'allegato "B".

Articolo 5

(Diario delle verifiche)

1. Il luogo, la data e l'ora nella quale si svolgono le verifiche sono inviati all'indirizzo e-mail indicato dal candidato almeno venti giorni antecedenti la data della verifica.
2. L'Albo nazionale gestori ambientali non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni da parte del candidato.

Articolo 6

(Candidati idonei)

1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono i seguenti punteggi:
 - a) per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a:
 - 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
 - 34 punti nel modulo specialistico.
 - b) per la verifica di aggiornamento un punteggio almeno pari a:
 - 28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
 - 30 punti nel modulo specialistico.
2. I nominativi dei candidati risultati idonei sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali ed è loro rilasciato apposito attestato.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori

Calendario delle verifiche

Sezione regionale sede delle verifiche	Data di svolgimento
VENETO	19 dicembre 2017
CAMPANIA	9 gennaio 2018
SARDEGNA	17 gennaio 2018
LOMBARDIA	24 gennaio 2018
SICILIA	31 gennaio 2018
LAZIO	7 febbraio 2018
PIEMONTE	14 febbraio 2018

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE

1. Adempimenti preliminari della commissione d'esame

La commissione d'esame predispone preventivamente il materiale per ciascun iscritto alla verifica, diverso per ciascun modulo specialistico scelto.

Al fine di garantire la necessaria segretezza, i quiz oggetto delle verifiche sono contenuti in buste sigillate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione.

In ogni caso devono essere predisposte ulteriori cinque buste per garantire la casualità nell'assegnazione dei quiz.

2. Modalità di svolgimento delle verifiche

Il candidato che è stato ammesso alla verifica si presenta nel luogo e all'ora comunicati munito di valido documento di identità e appone la propria firma sul foglio presenze. A pena di esclusione dalla verifica il candidato, successivamente all'accesso in sala, non potrà uscire se non al termine della verifica tessa.

Al candidato viene consegnata:

- una busta piccola contenente un foglio con i suoi dati anagrafici;
- una busta grande aperta e vuota;
- una busta sigillata e firmata contenente i quiz;
- un foglio sul quale riportare le risposte corrette;
- tre identici adesivi con i codici a barre.

A pena di esclusione dalla verifica, il candidato non deve aprire la busta sigillata e siglata contenente i quiz prima dell'inizio della verifica stessa.

Prima dell'inizio della verifica, il candidato:

- firma il foglio sul quale sono riportati i propri dati anagrafici;
- applica un primo codice a barre sul foglio contenente i dati anagrafici da inserire nella busta piccola senza sigillarla (durante la prova il personale di sorveglianza potrà controllare l'identità del candidato);
- applica un secondo codice a barre sul foglio sul quale saranno riportate le risposte.

Una volta completate le procedure di riconoscimento, e verificato l'accesso dei candidati nella sala, il Presidente della commissione d'esame comunica l'inizio della verifica.

Il candidato, solo in questo momento, può aprire la busta sigillata contenente i quiz, controlla che il fascicolo sia composto di quiz numerati dal numero 1 al numero 80, e successivamente appone il terzo codice a barre sull'apposito spazio.

La prova dura centoventi minuti, durante i quali è fatto divieto di alzarsi dal proprio posto, se non per consegnare l'elaborato.

In particolare, a pena di nullità della verifica:

- Durante la verifica non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione d'esame.
- Le risposte devono essere riportate esclusivamente sull'apposito foglio consegnato al candidato, utilizzando la penna nera o blu e devono essere contrassegnate mediante una X sull'apposita casella. Qualsiasi diversa compilazione delle risposte è interpretata quale segno identificativo del candidato e quindi la verifica verrà dichiarata nulla.
- Eventuali correzioni a risposte date sono considerate come segno identificativo del candidato e quindi la verifica è dichiarata nulla.
- Il candidato non può portare con sé carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque tipo. È fatto divieto di utilizzare qualsiasi strumento tecnologico, quali cellulari, smartphone, smartwatch, tablet, etc., i quali devono essere spenti. In caso di inosservanza di dette disposizioni, il candidato è espulso dalla sala e dichiarata nulla la verifica.

La commissione d'esame garantisce l'osservanza delle presenti disposizioni e adotta i provvedimenti conseguenti.

Al termine della verifica, a pena di nullità della stessa, il candidato inserisce nella busta grande:

1. la busta piccola sigillata contenente i dati anagrafici;
2. la busta che conteneva i quiz;
3. il testo dei quiz;
4. il foglio delle risposte.

La busta grande una volta sigillata è consegnata alla commissione d'esame.

I componenti della commissione d'esame provvedono ad apporre trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Successivamente alla conclusione della verifica, la commissione procede alla correzione dei quiz.

Circolare n. 227 del 14 marzo 2016

OGGETTO: Formazione del Responsabile tecnico.

E' stato richiesto al Comitato nazionale di chiarire:

a) se, a seguito dell'entrata in vigore del DM 120/2014 (nuovo regolamento dell'Albo), sia possibile realizzare i corsi di formazione per responsabili tecnici disciplinati dalla delibera n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modificazioni e integrazioni;

b) se l'attestato di partecipazione ai suddetti corsi di formazione sostituisce la verifica iniziale della preparazione del soggetto prevista dall'articolo 13, comma 1, del DM 120/2014.

Relativamente al quesito di cui alla lettera a) il Comitato nazionale ha rammentato che l'articolo 13, comma 1, del DM 120/2014, dispone che la formazione del responsabile tecnico, sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. Lo stesso articolo 13, al comma 2, affida al Comitato nazionale il compito di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche. Inoltre, l'articolo 26, comma 4, del DM 120/2014, prevede che, fino alla emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dallo stesso organo alla data di entrata in vigore del DM medesimo. Per quanto sopra, fino alla emanazione delle disposizioni del Comitato nazionale previste dal citato articolo 13, comma 2, del DM 120/2014 in materia di formazione del responsabile tecnico, restano valide le disposizioni della delibera n. 3 del 16 luglio 1999 e, pertanto, i corsi di formazione disciplinati dalla stessa possono continuare ad essere svolti. In ordine al quesito di cui alla lettera b), il Comitato nazionale ha precisato che il solo possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di formazione disciplinati dalla delibera n. 3 del 16 luglio 1999 non esonera il soggetto interessato dall'obbligo di sostenere la verifica iniziale. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del DM 120/2014, è esonerato dalla verifica iniziale, ma non dall'aggiornamento quinquennale, il soggetto che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina ricopre l'incarico di responsabile tecnico di impresa iscritta all'Albo.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
Eugenio Onori

2.2. RINNOVI DELL'ISCRIZIONE

Circolare n. 413 del 6 aprile 2017

OGGETTO: Presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione.

L'articolo 22, comma 1, del D.M. 3 giugno 2014, n120, dispone che le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla Sezione regionale o provinciale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti. Le imprese e gli enti iscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), presentano la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione ogni dieci anni. Lo stesso articolo 22 dispone, al comma 2, che la domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione.

Detto termine è con tutta evidenza finalizzato a consentire alla Sezione regionale o provinciale l'espletamento dell'istruttoria relativa al rinnovo dell'iscrizione senza che se si crei una interruzione temporale tra l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione, tenuto anche conto della validità della documentazione autocertificata dall'impresa che presenta domanda di rinnovo.

Per quanto sopra si ritiene che le domande di rinnovo dell'iscrizione possano essere accolte solo se presentate nell'arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi previsto dal regolamento.

Tuttavia si fa presente che, ove la domanda sia presentata successivamente al suddetto termine di cinque mesi, il rinnovo dell'iscrizione, tenuto conto dei tempi necessari per il relativo procedimento, potrà essere effettuato oltre il termine di scadenza dell'iscrizione. Con la conseguenza che, una volta scaduto detto termine, fino alla notifica del provvedimento di rinnovo le attività oggetto dell'iscrizione non potranno essere svolte.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

Dott. Eugenio Onori

3. VARIE

3.1. DISPONIBILITA' DEI VEICOLI

Circolare 345 del 30 aprile 2015

OGGETTO: Disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo. Integrazione circolare prot. n. 995 del 9 settembre 2013

Con circolare prot. n. 5681 del 16 marzo 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per il trasporto su strada e per l'intermodalità, ha fornito chiarimenti in materia di disponibilità temporanea mediante comodato o locazione senza conducente di veicoli adibiti al trasporto di cose.

Fatte salve le disposizioni di cui alla suddetta circolare, il Comitato nazionale ha ritenuto di integrare come segue i contenuti della propria circolare prot. n. 995 del 9 settembre 2013, relativa ai titoli di disponibilità dei veicoli da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

1. La citata circolare del MIT ha chiarito che nell'ambito dell'esercizio dell'attività dell'autotrasporto di cose per conto di terzi non è ammessa la disponibilità dei veicoli a titolo di sublocazione o di subcomodato.

Si ritiene che lo stesso principio debba essere applicato anche al caso di disponibilità di veicoli per il trasporto in conto proprio presi in locazione ai sensi dell'articolo 84, comma 4, del Codice della strada.

Non si ritiene, invece, che possa essere ricompresa nella disciplina della locazione senza conducente, la locazione finanziaria (leasing). Pertanto, l'impresa che dispone del veicolo mediante tale titolo può, alle condizioni previste, locare senza conducente il veicolo stesso salvo diversa indicazione del contratto di locazione finanziaria.

2. L'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'art. 67 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, prevede la possibilità di effettuare trasporti in conto proprio anche con veicoli "noleggiati senza conducente nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi..."

Si specifica, al riguardo, che in tal caso, il locatore deve essere impresa che esercita l'attività di locazione di veicoli ai sensi dell'art.84, comma 4 del codice della strada (imprese cd. "di noleggio"), e i veicoli devono essere immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione ai sensi dell'articolo 82, commi 4 e 5, lettera a), dello stesso Codice della strada.

3. Relativamente al trasporto per conto di terzi si precisa che, ai sensi dell'art. 84 del Codice della strada, i veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 t. possono essere ceduti in locazione sia da imprese che esercitano l'attività di locazione di veicoli ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Codice della strada, sia da imprese di autotrasporto regolarmente autorizzate (iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi e, ove previsto, al REN), mentre i veicoli di massa complessiva superiore a 6 t. possono essere ceduti in locazione esclusivamente da queste ultime. In ogni caso, secondo quanto già riportato nella circolare n. 995 del 9 settembre 2013, l'impresa locataria del veicolo deve essere titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi.

4. E' consentita la disponibilità mediante comodato senza conducente di veicoli adibiti ad uso proprio aventi massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t. Ai fini dell'iscrizione all'Albo le imprese allegano alla domanda copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori

3.2. TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

Deliberazione n. 7 del 25 novembre 2014
Variazioni dell'iscrizione all'Albo.

IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l'articolo 18, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi;

Visto, altresì, il comma 3, del medesimo articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla Sezione regionale competente e sono trasmesse d'ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla Sezione regionale stessa;

Ritenuto di dover disciplinare, anche ai fini dell'articolo 18, comma 5, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, i casi di variazioni dell'iscrizione all'Albo che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d'azienda o di ramo d'azienda, conferimenti;

DELIBERA

Articolo 1

1. Nei casi di variazioni dell'iscrizione all'Albo che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d'azienda o di ramo d'azienda, conferimenti, l'impresa cui viene trasferita l'iscrizione, entro trenta giorni dalla data di efficacia della variazione, deve darne comunicazione tramite PEC alla Sezione regionale competente presentando la dichiarazione di cui all'allegato "A", corredata, ove necessario, dall'appendice alla polizza fideiussoria già prestata riportante gli estremi della variazione intervenuta. La Sezione regionale rilascia la ricevuta di cui all'allegato "B", che deve accompagnare il provvedimento d'iscrizione in corso di validità affinché l'impresa possa giovare di quanto disposto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 120/2014. In difetto l'attività non può essere proseguita.
2. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 la Sezione regionale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione all'impresa.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere interrotto, per non più di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della comunicazione non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla Sezione regionale gli elementi e la documentazione richiesti.
4. Qualora l'impresa non provveda all'invio di quanto previsto al comma 3 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Sezione regionale, la Sezione stessa delibera l'avvio del procedimento disciplinare di cui all'articolo 21 del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

DICHIARAZIONE

RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000

(art.1 comma 1, della Delibera del Comitato nazionale n. 7 del 25 novembre 2014)

Il sottoscritto, Codice fiscale

Legale rappresentante dell'impresa/ente, Codice fiscale

Premesso che la citata impresa:

- ha acquisito l'azienda/ramo d'azienda dall'impresa,
Codice fiscale, in data n. iscrizione
- ha incorporato, a seguito di un atto di conferimento o fusione, l'impresa/le imprese
Codice fiscale, in data
- altro:.....

e che la stessa,

- INTENDE, a seguito delle operazioni suindicate, conseguire l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle seguenti categorie e classi
- E' GIÀ ISCRITTA all'Albo nazionale gestori ambientali al n nelle seguenti categorie e classi ed intende, a seguito delle operazioni suindicate, effettuare la variazione della propria iscrizione

DICHIARA,

ALLO SCOPO DI TRASFERIRE IN CAPO ALLA STESSA IMPRESA L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (CAT.):

- a)** di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, commi 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120;
- b)** per le categorie del trasporto di rifiuti comunica: di impiegare il seguente numero complessivo di addetti⁶

⁶ Per numero complessivo di addetti si intende:

- a) Il numero di dipendenti dell'azienda determinato come sommatoria dei dipendenti di tutte le unità locali, con riferimento al numero di occupati a tempo pieno, aumentato delle frazioni di unità lavorative relative ai lavoratori a tempo parziale e a quelli stagionali rappresentati con frazioni in dodicesimi di unità lavorative annue. I lavoratori part-time devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro svolto dal lavoratore. Sono computabili nel numero dei dipendenti anche le unità lavorative che prestano opera nell'ambito di contratti di lavoro a progetto. In particolare il contenuto del progetto deve riguardare l'attività di gestione dei rifiuti oggetto dell'iscrizione all'Albo gestori.

Categoria 1			
<input type="checkbox"/>	che l'impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi Quantità annua		
	(ai fini dell'individuazione dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato con D.M. 23 aprile 1999).		
<input type="checkbox"/>	che il numero di addetti destinati al centro di raccolta è		
	per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dichiara		
	<input type="checkbox"/>	Raccolta e trasporto rifiuti urbani	<input type="checkbox"/>
			Spazzamento
	Targa	Categoria	Targa

Categorie 1, 4, e 5	
<input type="checkbox"/>	di essere iscritto/aver avviato in data le procedure d'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale di cui al regolamento (Ce) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 con il seguente numero di autorizzazione.....
<input type="checkbox"/>	di essere iscritto/aver avviato in data le procedure d'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con il numero e di avere in disponibilità esclusivamente veicoli immatricolati ad uso terzi di massa complessiva fino a 1,5 t.
<input type="checkbox"/>	di avere in disponibilità/aver avviato in data le procedure relative alla disponibilità dei veicoli muniti di licenza in conto proprio
<input type="checkbox"/>	di avere in disponibilità /aver avviato in data le procedure relative alla disponibilità dei veicoli immatricolati ad uso proprio fino a 6 t di massa complessiva
<input type="checkbox"/>	di avere in disponibilità /aver avviato in data le procedure relative alla disponibilità dei veicoli esenti dal campo di applicazione della disciplina sull'autotrasporto ai sensi dell'articolo 30, della legge 298/74

Categoria 2 bis	
<input type="checkbox"/>	che l'impresa svolge la/le seguente/i attività:
<input type="checkbox"/>	che i veicoli sono in regola con la vigente disciplina in materia di autotrasporto di cose e sono tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti prodotti dall'attività esercitata dall'impresa nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 2 del modello di provvedimento contenuto nell'allegato "B" alla Delibera del Comitato nazionale n. 1 del 3 marzo 2008;

- b) Il titolare, i soci e i collaboratori familiari. Detti soggetti sono computabili solo qualora prestino l'opera nell'attività aziendale, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza.

Categoria 3 bis

ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65, così come modificato dal D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, che l'impresa intende effettuare l'attività di:

<input type="checkbox"/>	Distributore di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
<input type="checkbox"/>	Trasportatore di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori.
<input type="checkbox"/>	Installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Veicoli categorie 4, 5, 2 bis e 3 bis

Targa	Categoria	Targa	Categoria	Targa	Categoria

c) per la categoria 8

<input type="checkbox"/>	di impiegare i seguenti addetti Numero unità titolo di studio anni di esperienza
<input type="checkbox"/>	Numero unità titolo di studio anni di esperienza
<input type="checkbox"/>	Numero unità titolo di studio anni di esperienza
<input type="checkbox"/>	Numero unità titolo di studio anni di esperienza
<input type="checkbox"/>	Numero unità titolo di studio anni di esperienza
<input type="checkbox"/>	di cui: n. titolare/legale rappresentante dell'impresa e, comunque, chi ha la responsabilità della gestione della stessa n. lavoratori dipendenti anche a tempo parziale e i lavoratori a progetto n. soci purché prestatori d'opera all'interno dell'impresa

d) per la categoria 9

<input type="checkbox"/>	che l'impresa dispone della dotazione minima di attrezzature con il relativo valore previsto, di addetti in possesso delle previste qualificazioni, e soddisfa i requisiti di capacità finanziaria di cui alla Delibera n. 5 del 12 dicembre 2001, e successive modifiche e integrazioni.
--------------------------	---

e) per la categoria 10

<input type="checkbox"/>	che l'impresa dispone della dotazione minima di attrezzature con il relativo valore previsto, e soddisfa i requisiti di capacità finanziaria di cui alla delibera n. 1 del 30 marzo 2004.
--------------------------	---

f) di essere in regola con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) di avvalersi quale/i responsabile/i tecnico/ del/i Sig./Sigg.:

Cognome	Nome	Categoria	Classe
Allegare modello RT per accettazione dell'incarico			

h) ai fini di quanto suindicato e dichiarato si allegano le appendici alle polizze fideiussorie riportanti gli estremi delle variazioni intervenute (per le catt.1, relativamente ai rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10);

i) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero.

Le dichiarazioni e le attestazioni di cui sopra sono effettuate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Data.....

Firma

.....

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

<p><i>Documento</i> _____ <i>n.</i> _____</p> <p><i>rilasciato il</i> ____/____/____ <i>da</i> _____</p>
--

Allegare fotocopia di un documento di identità.

Albo nazionale gestori ambientali

SEZIONE REGIONALE DEL

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

D.Lgs. 152/06

RICEVUTA

rilasciata ai sensi della

Delibera del Comitato nazionale n. 7 del 25 novembre 2014

Con la presente si attesta che:

l'impresa¹:

codice fiscale:

con sede in:..... (..)

via, n.

ha presentato in data --/--/--- prot. n./...(data PEC) comunicazione di avvenuto trasferimento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per⁷ della seguente impresa:

impresa⁸:

codice fiscale:

con sede in:..... (..)

via:....., n....

iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali, n.... nelle seguenti categorie e classi oggetto del trasferimento:

- categoria classe -

- categoria classe -

All'impresa⁹ è assegnato il numero di iscrizione all'Albo (nuovo numero d'iscrizione o se già iscritta il proprio)

La presente ricevuta è rilasciata ai fini dell'articolo 18, comma 5, del D.M. 120/2014; pertanto l'impresa¹⁰

¹ L'impresa alla quale è stata trasferita l'iscrizione all'Albo.

² Indicare il tipo di operazione (fusione, incorporazione, scissione, donazione, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, conferimento).

³ L'impresa che ha trasferito l'iscrizione all'Albo.

⁴ V. nota 1.

..... può proseguire l'attività di cui alle categorie e classi suindicate, in attesa del rilascio di formale provvedimento, con le seguenti prescrizioni:

1. Alla presente ricevuta devono essere allegati i provvedimenti d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione dell'impresa⁵, numero d'iscrizione
2. E' fatto obbligo di osservare le prescrizioni contenute e richiamate nei provvedimenti d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione di cui al punto 1.

Il Segretario

(-----)

Circolare n. 536 del 27 maggio 2016

OGGETTO: Delibera n. 7 del 25 novembre 2014 – Affitto d'azienda.

Con delibera n. 7 del 25 novembre 2014, il Comitato nazionale ha disciplinato, anche ai fini dell'articolo 18, comma 5, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, i casi di variazione dell'iscrizione all'Albo che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d'azienda o di ramo d'azienda, conferimenti.

E' stato richiesto, al riguardo, se tra i suddetti casi possa essere annoverato anche l'affitto di azienda o di ramo di azienda.

Il Comitato nazionale ritiene che possa essere considerata come variazione dell'iscrizione il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico mediante affitto di azienda o di ramo di azienda a condizione che tali titoli abbiano una durata non inferiore ad anni cinque a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo dell'impresa locataria, oppure, in caso di impresa già iscritta, avere una durata almeno pari al residuo periodo di validità dell'iscrizione.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

⁵ V. nota 1.

⁶ V. nota 2.

3.3.COSTI, DIRITTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Circolare n. 1041 del 9 dicembre 2015

OGGETTO: Diritti annuali di iscrizione, con procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 16 del D.M. 120/2014.

Alcune Sezioni regionali dell'Albo hanno chiesto di chiarire quale sia il corretto comportamento da tenere relativamente all'applicazione del diritto d'iscrizione dovuto dai soggetti che richiedono l'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 16 del D.M. 120/2014; infatti, mentre detta disposizione prevede che la domanda d'iscrizione sia corredata con l'attestazione comprovante il diritto annuale d'iscrizione, l'art. 24, comma 4, dello stesso decreto dispone che, "in sede di prima iscrizione o di variazione dell'iscrizione il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d'iscrizione o di variazione".

In proposito il Comitato nazionale ha osservato che una applicazione dell'art. 16 del D.M. 120/2014, che non tenga conto della disposizione di cui all'art. 24, comma 4, del medesimo decreto, comporterebbe inevitabilmente un versamento da parte delle imprese in parte non dovuto, essendo l'esatto importo del rateo determinabile solamente all'atto della delibera d'iscrizione adottata dalla Sezione regionale competente.

Per quanto sopra, il Comitato nazionale ha ritenuto che le imprese le quali richiedono l'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 16 del D.M. 120/2014, non debbano corredare la domanda d'iscrizione con l'attestazione del pagamento del diritto annuale, attestazione che viene richiesta dalle Sezioni regionali a seguito dell'avvenuta iscrizione sulla base del calcolo previsto dal citato articolo 24, comma 4, del DM 120/2014. In assenza della presentazione di detta attestazione, il provvedimento d'iscrizione non viene notificato all'impresa e, pertanto, non è da ritenersi efficace.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

3.4. CONSORZI

Circolare n. 54 del 26 gennaio 2016

OGGETTO: Iscrizione dei consorzi di scopo nella categoria 9 (bonifica dei siti) classe A.

E' stato richiesto di sapere se i cosiddetti "consorzi di scopo", costituiti tra i soggetti aggiudicatari di appalti per la bonifica di siti e destinati ad essere estinti al termine del singolo appalto, possano iscriversi nella categoria 9, classe A, in mancanza del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica, come indicato nell'allegato alla delibera n. 1 del 30 Gennaio 2013.

In proposito il Comitato nazionale ha osservato che i consorzi di cui sopra non possano, per definizione, aver svolto, in quanto tali, alcuna precedente attività di bonifica. Ha ritenuto tuttavia che il requisito in questione possa considerarsi sussistente qualora tutte le imprese consorziate siano già iscritte nella classe A della categoria 9.

Di conseguenza l'esenzione sussiste alle seguenti condizioni:

- tutti i soggetti consorziati debbono essere iscritti nella classe A della categoria 9 e debbono far parte del RTI cui è stato aggiudicato l'appalto;
- l'esistenza e la durata del consorzio debbono essere collegati esclusivamente ai lavori di bonifica oggetto dell'appalto, sicché il consorzio, per esplicita clausola statutaria, deve essere estinto e cancellato dal Registro delle Imprese al termine dei lavori.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

Eugenio Onori

Circolare n. 1201 del 12 dicembre 2016

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica per i consorzi nelle categorie 9 e 10.

Alcune Sezioni regionali hanno richiesto di sapere se sia possibile l'iscrizione all'Albo nelle categorie 9 e 10 dei consorzi che svolgono attività imprenditoriale diretta, i quali, come previsto per gli analoghi consorzi di imprese di trasporto dei rifiuti contemplati dalla circolare n. 5130 del 22 luglio 1999, potrebbero dimostrare il requisito di idoneità tecnica di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del DM 120/2014, mediante la disponibilità esclusiva delle previste attrezzature di proprietà dei consorziati.

In proposito il Comitato nazionale ritiene che i consorzi che svolgono attività imprenditoriale diretta possano iscriversi nelle categorie 9 e 10 dimostrando la disponibilità esclusiva delle attrezzature di proprietà dei consorziati. A tal fine dette attrezzature sono cedute al consorzio con contratto di locazione ai sensi della delibera n. 2 del 28 luglio 2006.

Resta ferma la necessaria dimostrazione, in capo al consorzio, degli altri requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria e, con specifico riferimento alle richieste di iscrizione nella categoria 9, classe A, la dimostrazione del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica, come disposto dalla delibera n. 1 del 30 gennaio 2013, in carenza del quale non potrà essere perfezionata l'iscrizione nella classe A.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

3.5.CONTROLLI A CAMPIONE

Delibera n 1 del 22 aprile 2015.

IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera o), e l'articolo 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e, in particolare, gli articoli 71 e 72;

Ritenuto necessario, anche al fine di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, di disciplinare i criteri e le modalità dei controlli a campione di cui all'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. ai fini dell'iscrizione all'Albo, fermo restando l'obbligo, per le Sezioni regionali, di effettuare idonei controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse;

DELIBERA

Articolo 1

Il regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 è approvato nella forma di cui all'Allegato "A".

Il regolamento è adottato in fase sperimentale per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente delibera e può essere modificato dal Comitato nazionale sulla base delle risultanze fornite dalle Sezioni regionali.

Le Sezioni regionali trasmettono al Comitato nazionale, in sede di relazione annuale resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), del D.M. 120/2014, le risultanze dei controlli effettuati e le eventuali conseguenti procedure adottate.

La presente deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

Eugenio Onori

ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 28 DICEMBRE 2000, N. 445, RESE AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
2. I controlli di cui al presente regolamento sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione degli eventuali abusi, in relazione all'ottenimento di benefici di qualunque specie.
3. Sono escluse dalla campo di applicazione del presente regolamento, in quanto oggetto di controllo puntuale, le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 10, comma 2, lettere d), e), f) e g), del DM 120/2014, sia nei casi di prima iscrizione che nei casi di rinnovo e di variazione dell'iscrizione.

ART. 2 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. Ogni Sezione regionale effettua i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate nell'ambito dei procedimenti d'iscrizione, in misura percentuale rispetto al numero complessivo di quelle presentate.
2. I controlli a campione sono effettuati da ogni Sezione regionale con cadenza almeno trimestrale.
3. L'individuazione dei procedimenti da sottoporre a controllo avviene tramite estrazione casuale elaborata informaticamente tra le domande protocollate all'interno dell'ultimo trimestre, distinte nelle seguenti tipologie:
 - a) iscrizione: Per ciascuna categoria di cui all'art. 8 del D.M. 120/2014 il controllo è effettuato su almeno il 10% delle domande presentate alla Sezione regionale.
 - b) variazione dell'iscrizione: Per ciascuna categoria di cui all'art. 8 del D.M. 120/2014, il controllo è effettuato su almeno il 10% delle domande presentate alla Sezione regionale.
 - c) rinnovo dell'iscrizione. Per ciascuna categoria di cui all'art. 8 del D.M. 120/2014, il controllo è effettuato su almeno il 30% delle domande presentate alla Sezione regionale.
4. Qualora il numero dei procedimenti sui quali effettuare i controlli non sia base sufficiente per l'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, il risultato dell'estrazione casuale dei procedimenti non può essere comunque inferiore ad uno.
5. Nel caso in cui non sia pervenuta nessuna domanda all'interno di una singola categoria di cui all'art. 8 del D.M. 120/2014, l'estrazione avviene in un'altra categoria all'interno della stessa tipologia;
6. Qualora il numero di domande pervenute nel trimestre precedente non sia sufficiente a garantire l'applicazione del comma 5, l'estrazione avviene tra le domande protocollate nel semestre precedente.

ART. 3 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 sono effettuati mediante consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall'amministrazione certificante. In tutti i casi in cui il responsabile del procedimento acquisisca direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente alla loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione dei certificati non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

2. Qualora le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 non siano certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato, il responsabile del procedimento può chiedere all'interessato la produzione di documenti originali oppure effettuare controlli attraverso i competenti organi della pubblica amministrazione.

3. Per il principio di non aggravamento del procedimento di cui all'art. 1 della L. 241/90, la documentazione spontaneamente prodotta dal privato potrà comunque essere utilizzata.

4. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari, le informazioni contenute nei certificati e nei documenti trasmessi da altre pubbliche amministrazioni sono trattate esclusivamente dal personale assegnato al procedimento di controllo.

ART. 4 – ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVATE NEI CONTROLLI.

1. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di dieci giorni.

2. Il responsabile del procedimento verifica preliminarmente l'errore o l'omissione e la sanabilità dello stesso da parte dell'interessato con una dichiarazione integrativa.

3. Qualora l'interessato non provveda a integrare le dichiarazioni entro il termine indicato, la Sezione regionale adotta gli atti e i relativi provvedimenti di competenza.

ART. 5 - ESITI DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, la Sezione regionale, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 120/2014, procede all'emanazione del provvedimento di decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente ottenuti, nonché all'adozione di ogni eventuale provvedimento necessario all'applicazione di quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

ART. 6 - MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni di cui al presente regolamento devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC).

3.6. EFFICACIA, VALIDITÀ E PRESCRIZIONI PROVVEDIMENTI

Deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016

Efficacia e validità dei provvedimenti dell'Albo nazionale gestori ambientali. Adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo di cui alla deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013.

IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettere a) e g), che affida al Comitato nazionale il compito di definire le modalità per l'invio delle domande e delle comunicazioni all'Albo secondo procedure telematiche e di provvedere alla pubblicazione e all'aggiornamento dell'Albo;

Visto, altresì, l'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che le domande e le comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità telematica;

Rilevato che tutte le Sezioni regionali dell'Albo ricevono sin da ora, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, la quasi totalità delle domande per via telematica;

Vista la propria deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, recante regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo;

Ritenuto necessario, al fine di completare le misure di semplificazione amministrativa nelle procedure d'iscrizione, provvedere all'adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo di cui alla citata deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013;

Ritenuto, altresì, necessario, a seguito di quesiti pervenuti dalle imprese e dagli organi di controllo, fornire indicazioni univoche in ordine alla efficacia e alla validità dei provvedimenti dell'Albo.

DELIBERA

Articolo. 1

(Efficacia e la validità dei provvedimenti dell'Albo)

L'efficacia e la validità delle iscrizioni, variazioni e rinnovi dell'iscrizione decorrono dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati agli interessati, anche per via telematica, ai sensi del comma 3 dell'art. 9-bis del regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo di cui alla propria deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013. Dalla stessa data decorre l'efficacia della garanzia finanziaria, ove prevista, di cui all'articolo 2 dello schema di fidejussione e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 25 del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Articolo 2

(Modifiche alla deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013)

Dopo l'articolo 9 del "regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo" di cui all'allegato "A" alla propria deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013 è inserito il seguente:

«Articolo 9-bis (*Emissione e rilascio dei provvedimenti*). - 1. Successivamente alla deliberazione della Sezione regionale, la segreteria della stessa invia una comunicazione per mezzo PEC all'impresa e al soggetto legittimato, con la quale notifica che la domanda è stata deliberata e comunica gli importi dei versamenti ai quali è subordinato il provvedimento.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'impresa o il soggetto legittimato deve provvedere alla corresponsione dei versamenti dovuti.

3. La Sezione regionale, effettuata la verifica dei versamenti, notifica per mezzo PEC, all'impresa e al soggetto legittimato la disponibilità online del provvedimento che deve essere acquisito dall'impresa mediante l'area riservata del portale dell'Albo.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che l'impresa abbia provveduto, la Sezione regionale revoca la propria deliberazione e archivia la relativa domanda.».

Articolo 3

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, gli estremi identificativi dei provvedimenti d'iscrizione, di variazione e di rinnovo dell'iscrizione all'Albo sono individuati ai sensi dell'articolo 1.

2. Fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione i provvedimenti dell'Albo sono individuati facendo riferimento alla data della deliberazione della Sezione regionale riportata nelle premesse dei provvedimenti medesimi oppure, in alternativa, alla data e al numero di protocollo riportati in calce ai provvedimenti medesimi.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore dal 2 aprile 2016.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori

Deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017.

Modifica prescrizioni provvedimenti d'iscrizione.

IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la propria deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 e, in particolare, l'articolo 9-*bis*, il quale prevede che i provvedimenti d'iscrizione, di variazione e di rinnovo dell'iscrizione siano acquisiti elettronicamente dall'impresa mediante l'area riservata del portale dell'Albo;

Ritenuto, pertanto, necessario sostituire le prescrizioni riguardanti la tenuta e la conservazione dei provvedimenti d'iscrizione riportate nei provvedimenti stessi;

DELIBERA

1. La prescrizione n. 1, riportata nei provvedimenti d'iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 6 emessi e notificati ai sensi della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 è sostituita dalla seguente: "Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali".

2. La prescrizione relativa alla conservazione dei provvedimenti emessi e notificati ai sensi della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016, riportata nei provvedimenti d'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, è sostituita dalla seguente: "Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il centro di raccolta gestito".

3. La prescrizione n. 1 riportata nei provvedimenti d'iscrizione nella categoria 8 emessi e notificati ai sensi della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 è sostituita dalla seguente: "Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto".

4. La prescrizione n. 1 dei provvedimenti d'iscrizione nella categoria 9 emessi e notificati ai sensi della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 è sostituita dalla seguente: "Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell'iscrizione".

5 La prescrizione n. 1 dei provvedimenti d'iscrizione nella categoria 10 emessi e notificati ai sensi della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 è sostituita dalla seguente: "Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell'iscrizione".

La presente deliberazione viene trasmessa, ai fini del conseguente adeguamento, alle imprese già in possesso dei provvedimenti emessi e notificati ai sensi della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

3.7. FRUIBILITÀ DATI DELL'ALBO

Deliberazione n. 1 del 23 Luglio 2014

Modalità per la fruizione telematica dei contenuti informativi dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e servizi di accesso alle informazioni per le pubbliche amministrazioni, a norma della legge n. 183 del 2011.

IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, l'articolo 6, comma 2, lettera h), e l'articolo 21, commi 2 e 4;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, il quale stabilisce che gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi a tutti gli effetti di legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, codice dell'amministrazione digitale, modificato e integrato con decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e, da ultimo, con decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visti, in particolare, l'articolo 3-bis, l'articolo 20, commi 3 e 4, l'articolo 21, comma 2, l'articolo 22, commi 2 e 3, l'articolo 23-bis, commi 1 e 2, l'articolo 23-ter, commi 3, 4 e 5, l'articolo 40, comma 1, e l'articolo 41, comma 2-bis, del suddetto codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, recante "comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, il quale dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche debbano avvenire esclusivamente in via telematica;

Vista la propria deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, di approvazione del Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo;

Vista l'istruttoria svolta dal Gruppo di Lavoro per l'esame del progetto sulla fruibilità dei dati dell'Albo, nominato dal Comitato nazionale, sulla base dello studio presentato da Ecocerved, società delle Camere di Commercio per l'ambiente, nel quale sono state analizzate le diverse modalità tecniche per la fruizione dei dati dell'Albo;

Ritenuto di dover promuovere la fruibilità dei dati dell'Albo nelle modalità consentite dalla attuale tecnologia, come previsto dalle suddette disposizioni legislative e regolamentari;

DELIBERA

Articolo 1

1. Le modalità di fruizione dei contenuti informativi dell'Albo nelle forme generali individuate nell'allegato "A", sono riportate nell'allegato "B".
2. I documenti, anche elettronici, che riportano i dati richiesti sono rilasciati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.M. 28 aprile 1998, n.406, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina i diritti di segreteria del registro delle imprese.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori

Servizi per la consultazione telematica dell’Albo

I servizi per la consultazione attraverso la rete internet mediante apposito portale web e la condivisione dei dati dell’Albo sono strutturati nel modo seguente:

1. Canale per il collegamento su porta applicativa delle P.A.

Le Pubbliche Amministrazioni, gli organi di controllo e di Polizia, accedono ai dati dell’Albo attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le regole tecniche di cui all’ articolo 73, comma 3-bis del Codice per l’Amministrazione Digitale (CAD), sulla base della stipula di specifiche convenzioni come definito nelle linee guida di AGID in relazione all’articolo 58, comma 2, del CAD.

2. Servizi di consultazione web ad accesso libero

L’accesso libero alla consultazione dei dati dell’Albo consente di interrogare l’archivio dei soggetti iscritti indicando almeno la Sezione regionale competente e di ottenere le informazioni essenziali indicate nell’allegato “B”, paragrafo 1.

3. Servizi di base e avanzati di consultazione web ad accesso autenticato

Il portale web per l’interrogazione dei dati dell’Albo mette a disposizione una apposita procedura che consente agli utenti di accreditarsi e di ottenere autonomamente le credenziali per un accesso autenticato al servizio di interrogazione. Il servizio consente l’accesso alle informazioni di cui all’allegato “B”, paragrafo 2.

L’accesso autenticato ai servizi avanzati prevede una facoltativa estensione delle condizioni di utilizzo del servizio che consente all’utente di abilitare ulteriori funzionalità all’interno del proprio profilo d’accesso. L’utente può avvalersi di una offerta informativa modulare che consente la composizione in modo strutturato delle risposte fornite dal portale dell’Albo.

4. Servizi per l’accesso informatico per mezzo di interfaccia applicativa

Il servizio di accesso ai dati dell’Albo mediante interfaccia informatica applicativa è destinato a soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, che hanno la necessità di collegare i propri sistemi informativi di tipo gestionale, per mezzo di un collegamento informatico tra calcolatori.

Il servizio consente di consultare i dati relativi ai soggetti iscritti all’Albo per le seguenti finalità:

1. ottenimento di visure d’iscrizione in forma ridotta o complessa, in cui i dati sono resi all’utente in modalità informatica strutturata elaborabile,
2. produzione di elenchi semplici o complessi mediante aggregazione libera dei vari blocchi informativi disponibili,
3. verifica puntuale degli elementi relativi all’iscrizione di un determinato soggetto, con ottenimento di risposta marcata digitalmente;

Il canale di accesso all’Albo mediante interfaccia applicativa avviene in modalità autenticata, ed è subordinato alla preventiva accettazione di un contratto di servizio con il quale sono regolate le modalità di fruizione dei dati, nonché l’accettazione della tariffazione per l’utilizzo dei servizi secondo le varie forme disponibili.

Il servizio per l’accesso informatico mediante interfaccia applicativa sulla rete internet è erogato alle condizioni previste dall’allegato “B”, paragrafi 3 e 4.

5. Condizioni economiche di erogazione dei servizi

L'accesso in forma libera previsto al paragrafo 2 e l'accesso autenticato ai servizi di base previsto al paragrafo 3 non sono soggetti ad alcun pagamento.

Le funzionalità avanzate per l'interrogazione dell'Albo previste al paragrafo 3, ed i servizi per l'interrogazione mediante interfaccia applicativa previsti al paragrafo 4, sono forniti, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.M. 28 aprile 1998, n.406, alle condizioni di cui alla "tabella A" allegata al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012, e successive modificazioni e integrazioni.

1. Servizi di consultazione web ad accesso libero

Le informazioni essenziali qualificanti l'iscrizione rese da tale servizio sono:

- a. Estremi dell'iscrizione all'Albo;
- b. Dati anagrafici dell'impresa;
- c. Indicazione delle categorie e classi d'iscrizione.

2. Servizi di base e avanzati di consultazione ad accesso autenticato

Il servizio di consultazione consente l'utilizzo di criteri per l'interrogazione puntuale come il codice fiscale o il numero d'iscrizione o la ragione sociale, la targa del veicolo, le tipologie di rifiuti (CER) autorizzate, e, inoltre, consente l'impostazione di criteri più generali di tipo territoriale o sulla base del profilo d'iscrizione (categorie e classi), ottenendo in risposta dal sistema i risultati di base di cui al paragrafo 1.

I documenti che si possono ottenere dall'interrogazione del sistema sono predefiniti nel formato “*documento standard*”, come ad esempio “*Visura Ordinaria*” o “*Certificato*”. Inoltre, l'utente può scegliere ed aggregare ulteriori blocchi informativi disponibili.

La risposta fornita dall'Albo è munita di marcatura temporale; dove richiesto, è possibile l'informazione sulla presenza eventuale di provvedimenti di sospensione in atto o sulla eventuale presenza di pratiche in fase istruttoria.

3. Servizi forniti per mezzo di interfaccia applicativa

Le informazioni messe a disposizione del pubblico attraverso l'interfaccia applicativa sono le stesse descritte per i servizi di consultazione attraverso il portale web, con la differenza che la risposta ottenuta dal sistema consiste nella fornitura di dati elaborabili in forma strutturata (es. XML).

La risposta fornita ad ogni interrogazione puntuale dell'Albo eseguita allo scopo di verifica anche parziale dello stato dell'iscrizione di una singola impresa avviene in tempo reale. La risposta è corredata da una marcatura temporale attestante in modo esatto il momento in cui la risposta stessa è stata prodotta. Inoltre, la risposta è marcata digitalmente dal sistema prima di essere resa al richiedente.

4. Condizioni per la fornitura dei servizi per l'accesso informatico per mezzo di interfaccia applicativa

L'accesso all'utilizzo dei servizi mediante interfaccia applicativa è riservato ai soggetti obbligati agli adempimenti di cui agli articoli 188-ter o 190 o 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse.

I contratti di adesione al servizio sono gestiti centralmente in modalità telematica, anche per la disposizione dei pagamenti dei corrispettivi definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012, e successive modificazioni e integrazioni.

È vietata la rivendita, la distribuzione informatica, la riproduzione, la diffusione per copie in qualunque forma dei dati e dei documenti estratti tramite l'accesso al servizio.

3.8. TRATTAMENTO DI RECIPROCIÀ UE/CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Circolare n. 987 del 26 ottobre 2016

OGGETTO: Chiarimenti in merito al trattamento di reciprocità UE/Confederazione svizzera – applicazione art. 10, comma 2, lettera a) del D.M. 120/2014

Con riferimento al requisito previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), del D.M. 120/2014, relativo alla possibilità di iscrizione all'Albo delle imprese stabilite in uno Stato estero non comunitario, alcune Sezioni hanno richiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ratificato con legge del 15 novembre 2000 n 364, si precisa quanto segue.

L'articolo 5 dell'accordo sopra richiamato prevede la possibilità per le società di svolgere sul territorio dell'altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

Verificate tutte le condizioni di cui all'allegato 1, parte IV, della legge 15 novembre 2000 n 364, la disposizione di cui all'articolo 5 della medesima legge, consentirebbe l'iscrizione all'Albo con la limitazione per l'impresa iscritta di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

Per quanto sopra il Comitato nazionale ritiene che il provvedimento di iscrizione dovrà contenere la seguente prescrizione: *“l'impresa risulta iscritta con la limitazione di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile ai sensi dell'art. 5 della legge 15 novembre 2000, n. 364 (Accordo tra la Comunità europea ed i suoi stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone)”*.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

3.9. CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Circolare n. 172 dell'8 febbraio 2017

OGGETTO: Procedura di concordato con continuità aziendale.

Alcune Sezioni regionali hanno richiesto al Comitato nazionale chiarimenti circa la corretta applicazione dell'art. 10, comma 2, lettera g), del D.M. 120/2014, nell'ipotesi di azienda in stato di concordato con continuità aziendale.

A tale riguardo il Comitato nazionale ha osservato che la procedura di concordato con continuità aziendale, prevista dall'art. 186-bis della legge fallimentare (LF), differisce dalle procedure concorsuali "tradizionali" volte prevalentemente a finalità liquidatorie dell'attivo del soggetto debitore e al soddisfacimento della massa creditoria.

Con il concordato con continuità, soprattutto a seguito delle modifiche apportate all'istituto con la riforma del 2015 (D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con Legge 6 agosto 2015 n. 132), si è ritenuto di privilegiare la conservazione dell'impresa, sottoponendo anche i creditori al rischio d'impresa, e relegando gli aspetti liquidatori, per i soli assets ritenuti non indispensabili, a semplice supporto della continuazione dell'attività aziendale.

La particolare natura del concordato con continuità aziendale appare evidente in sede di ammissione a gare per pubblici appalti dove, fino alla riforma dell'Aprile 2016, era richiesto alle imprese (art. 38, comma 1, D.Lgs.163/2006) di dichiarare di non essere soggette a procedimenti concorsuali, salvo il caso di cui all'art. 186-bis LF.

Con il nuovo Codice degli appalti pubblici è stata regolamentata la partecipazione agli appalti dei soggetti ammessi al concordato con continuità aziendale (art. 110, D.Lgs. 50/2016).

Il Comitato nazionale, pertanto, ha ritenuto che l'art. 10, comma 2, lettera g), del D.M. 120/2014, vada applicato secondo la dizione letterale laddove la procedura concorsuale abbia finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie e che non possa trovare applicazione, invece, laddove dette finalità vengano subordinate alla continuazione dell'impresa purché la proposta concordataria sia stata omologata dal Tribunale e non più soggetta ad opposizione.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

Dott. Eugenio Onori

albonazionalegestoriambientali.it

